

## LIII.

## TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizione — Congedo — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Comunicazione del Presidente sulla presentazione dell'Indirizzo a S. M. — Seguito della discussione del progetto di legge sull'Obbligo dell'istruzione elementare — Considerazioni del Senatore Zini sull'art. 8, e relativi emendamenti accettati dal Relatore e dal Ministro della Pubblica Istruzione — Dichiarazione del Relatore e del Senatore Zini — Approvazione dell'art. 8 emendato — Brevi osservazioni del Relatore, del Senatore Zini e del Ministro — Spiegazione chiesta dal Senatore Pepoli G. e data dal Ministro — Repliche del Senatore Pepoli G. e del Ministro — Dubbî del Senatore Gadda — Spiegazioni del Ministro — Dichiarazione del Relatore — Schiarimenti chiesti dal Senatore Pantaleoni esibiti dal Ministro — Approvazione dell'art. 9 — Emendamento del Senatore Zini (art. 10) — Variante proposta all'emendamento Zini dal Senatore Cavallini, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'emendamento dell'art. 10 — Proposta del Relatore di divisione in due dell'art. 11, accettata — Approvazione dell'art. 11 diviso in due che vengono a costituire gli articoli 12 e 13, ultimo del progetto dell'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Rossi A. — Discussione del progetto: Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori ed insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali — Dichiarazioni e comunicazioni del Senatore Tabarrini, Relatore — Osservazioni e proposta del Senatore Rossi A. — Considerazioni dei Senatori Cannizzaro e Pantaleoni — Avvertenza del Senatore Cannizzaro — Osservazioni del Senatore Finati — Raccomandazione del Senatore Pantaleoni — Risposta del Ministro — Riserva del Senatore Alfieri — Dichiarazione e ritiro della proposta del Senatore Rossi A. — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto e dell'annessa tabella — Presentazione di tre progetti di legge — Dichiarazione d'urgenza — Dichiarazioni e proposta del Senatore Serra F. M., approvata — Parole del Senatore Spinola — Presentazione di un altro progetto di legge — Domanda d'urgenza, consentita — Proposta del Senatore Rossi A. — Osservazione del Senatore Casati — La proposta del Senatore Rossi non è approvata — votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e successivamente intervengono i Ministri degli Esteri, della Marina, della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI legge il seguente sunto di petizione:

N. 113. Parecchi abitanti della città di San Remo domandano che nel progetto di nuova legge comunale e provinciale la città stessa di San Remo venga classificata fra i capiluoghi di provincia.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Domanda un congedo di un mese il Senatore Besana, per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Dall'on. Presidente della Camera dei Deputati ricevetti due progetti di legge dalla Camera stessa già approvati, concernenti, il primo: Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso (*V. Atti del Senato, N. 70*).

L'altro: Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona, denominata il Basso Aquar (*V. Atti del Senato, N. 71*).

Questi due progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Compio il debito d'informare il Senato che ieri mattina alle ore 10 l'Ufficio di Presidenza, accompagnato da molti altri Senatori, ebbe l'onore di essere ricevuto al Quirinale da S. M. il nostro augusto Monarca.

Il Presidente diede lettura dell'indirizzo dai signori Senatori adottato a voti unanimi nella tornata di sabato. Il Re lo accolse colla usata benevolenza, e rispose in questi termini:

« Sono vivamente grato, signori Senatori, alle vostre generose e franche parole in questo giorno in cui possiamo con sereno sguardo risalire il periodo di questi trent'anni che videro sì fortunati eventi e ci condussero alla unità della patria.

« Rendo omaggio all'opera indefessa del vostro sapiente Consesso, che fu sempre, colla maturità del consiglio e col fervente patriottismo, il vigile custode delle istituzioni che condussero l'Italia ai suoi alti destini; ed io sono sicuro che esso risponderà sempre alla sua nobile missione. »

**Seguito della discussione del progetto di legge:  
Obbligo dell'istruzione elementare.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'obbligo dell'istruzione elementare.

Siamo rimasti all'art. 8, del quale si dà lettura:

**Art. 8.**

Le precedenti disposizioni penali si applicano

in tutti i capiluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale. Per tutte le altre località nelle quali la popolazione abita in case sparse distanti dalla scuola più di un chilometro, il padre di famiglia o chi ne tiene le veci, sarà obbligato a giustificare l'istruzione dei figli quando abbiano raggiunta l'età di anni 12; e soltanto allora, se non vi avrà provveduto, sarà passibile delle pene sancite agli articoli 3 e 4.

Sopra questo articolo ha chiesto la parola l'on. Senatore Zini.

Il Senatore Zini ha la parola.

Senatore ZINI. Signori Senatori. Ho domandato la parola sopra questo articolo compilato dall'Ufficio Centrale, perchè, esaminandolo freddamente, mi è parso che trasmodi alquanto dal criterio provvido, paterno, al quale, come egregiamente si espresse il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, si deve specialmente informare questa legge.

Giacchè ho la parola, mi giova anzitutto avvertire come veramente l'Ufficio, che mi onorò del suo mandato, mi avesse commesso di combattere in massima il progetto di legge, quando per altro non sovvenissero temperamenti che nella pratica rimovessero il pericolo di inutili vessazioni, che ragionevolmente si potevano temere.

L'Ufficio, il quale mi onorò di questo mandato, veramente nella discussione che concluse a questo, non sollevò la questione del principio fondamentale; il quale molto argutamente ha raccolto in poche parole l'egregio Relatore, cioè se un obbligo, che ha tutto l'aspetto di obbligo puramente morale, sia conforme a verità, sia conforme a giustizia, tramutare in obbligo civile; e la trasgressione di quest'obbligo, che si credeva puramente morale, ragguagliare, se non ad un reato, dirò così, ad un quasi reato, e colpirla di sanzione penale.

Non era un dubbio nè strano, nè temerario, perchè è noto che eletti ingegni ne hanno gravemente disputato, e molti hanno tenuto per la contraria sentenza.

Ma, di fronte anzitutto al rispettabilissimo voto dell'altro ramo del Parlamento, di fronte a tanta autorità di consiglio, sia dell'onorevole signor Ministro che portava la legge, sia degli onorevoli Senatori che si erano già tutti pro-

nunciati favorevoli a questo principio, e di fronte ancora, me lo permettano di dire, ad una specie di corrente che si è formata nella pubblica opinione; onde, sull'esempio di altri Stati, si crede e si acclama alla necessità di questa istruzione obbligatoria, a sanzione penale; non parve al mandatario del solo Ufficio contrario che fosse più il caso di sollevare la questione speculativa, accademica; tanto più che il suo mandato aveva questo correttivo: che se soccorressero temperamenti, i quali rimuovessero il pericolo delle vessazioni che si temevano, fosse il Commissario in facoltà di accostarsi alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, se questa per avventura entrasse nell'idea di appoggiare e sostenere la legge.

Piuttosto si disputava dell'opportunità; vale a dire se proprio in questo momento il promulgare questa legge e promulgarla sotto questa forma potesse nella pratica portare buoni effetti. Ed io pure considerava e ricordava come, non ostante 16 anni, e 17 forse, da che durano queste leggi, quest'ordinamento sull'istruzione elementare, col'obbligo preciso ai Comuni di provvedervi, con tanta sollecitudine dal Governo, dalle Autorità scolastiche, dai Prefetti, dall'Autorità tutoria provinciale, col notevole sussidio largito dallo Stato per l'istruzione elementare, non pertanto in quasi tutte le Province molti Comuni non abbiano ancora provveduto alle scuole, o, se vi hanno provveduto, in fede mia, il provvedimento è, non dirò solo illusorio, ma derisorio, e peggio. Infatti, hannovi Comuni dove si tengono scuole che non ne meritano pur anche il nome, sia per i maestri inetti, sia per la qualità dei locali. Stanzaccio dove si stipano ragazzi a respirare un'aria mefitica, ad assorbire un tedio ineffabile, ad imparare il gran nulla. Questo posso dire io stesso di aver veduto in molti e molti luoghi. Pare lecito, adunque, domandare se, quando ancor mancano tante scuole, sia proprio il momento per costringere a sanzione penale i padri di famiglia del procacciare l'istruzione elementare ai loro ragazzi.

Durante la discussione udii, e qualche cosa già ne trasparì anche dalla Relazione dell' egregio Ministro della Istruzione Pubblica, che ormai questi Comuni i quali non si trovano in regola colla legge sono pochi. Saranno pochi a confronto di quelli che hanno provveduto,

ma il poco è il molto qui è piuttosto relativo che assoluto. In verità per quanto ne so di propria scienza, avendo avuto l'onore di trovarmi al governo di qualche provincia ed anche di quelle delle regioni nelle quali l'insegnamento elementare ha avuto uno svolgimento più ampio e felice, perchè iniziato assai prima del fausto rinnovamento del nostro Stato, ebbene, anche là per ragioni che è inutile qui dire, io stesso ho riscontrato come vi siano di molti e molti Comuni al di sotto delli 5 mila abitanti, nei quali o non vi è scuola, o se vi è, è come che non fosse, così ne sono tristi le condizioni per i modi e le ragioni che ho dette di sopra.

Sorpasso per brevità la discussione sulle modalità pratiche per l'esecuzione di questa legge.

Se non che nell'Ufficio Centrale ci fummo presto intesi. Trovai tanta cortesia per parte dei miei Colleghi e tanta autorità di consiglio e di esperienza, che subito quei temperamenti che io potevo ragionevolmente desiderare e che credo fossero anche nel desiderio dei miei mandanti, furono nella massima parte consentiti e concordati; cosicché io che credevo di dover avere l'onore di rappresentare la minoranza nell'Ufficio Centrale, mi trovo invece ad essere quasi interamente, anzi interamente nel concetto dei miei egregi Colleghi. Solamente io confesso che dando questa mia adesione non aveva calcolato bene la portata dell'art. 8 che fu aggiunto dalla Commissione per contemperare in buona economia gli emendamenti concordati. Le ragioni di quest'articolo ha chiarito nella sua splendida Relazione l'on. Collega Relatore. Io per altro considero (ed in questo appunto unicamente mi scosto dall'opinione di autorevoli oratori che mi hanno preceduto) che non si può scindere l'obbligatorietà a sanzione penale dalla gratuità della istruzione elementare; e la gratuità non solo, ma una ragionevole facilità e relativa comodità del procacciarla. Se questa e quella non fossero date e non fosse fatto al padre di famiglia agevole l'insegnamento per i suoi figli, come potrebbe esservi obbligato a giustificarlo a fronte di una sanzione penale? Eppure così vuole l'articolo in certi casi.

Disse: «Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi dei Comuni ed in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale.»

Fin qui sta bene; ma poi soggiunge: « Per tutte le altre località nelle quali la popolazione abita in case sparse, distanti dalla scuola più di un chilometro, il padre di famiglia o chi ne tiene le veci, sarà obbligato a giustificare l'istruzione dei figli quando abbiano raggiunta l'età di anni 12; e soltanto allora, se non vi avrà provveduto, sarà passibile delle pene sancite agli articoli 3 e 4. »

Ripeto che oratori autorevoli e competentissimi hanno qui portato opinione che della gratuità e dell'obbligatorietà della scuola l'una escluda l'altra. Per me confesso che non posso intendere l'obbligatorietà senza la gratuità. L'obbligatorietà dico sempre a sanzione penale. Dato adunque questo, che per me è ablativo assoluto, come si può pretendere che dove non è scuola, e dove non sono quelle condizioni per le quali il cittadino può avere gratuito prima di tutto, e ragionevolmente comodo e facile l'insegnamento per i suoi figli, il padre di famiglia povero e rozzo possa procurarlo, e giustificare di averlo procacciato?

Ma si dice: a queste speciali condizioni provvede la legge accordando una proroga di tre anni; ed in tre anni il padre di famiglia troverà modo di provvedere. In tre anni sarà quello che a Dio piacerà! — Io dico che questa è un'illusione; bisogna vedere ed avere veduto in quali casi, in quali condizioni si trovano gli abitanti di case sparse, per esempio nei Comuni di montagna, dove le case sparse sono talvolta a grandissima distanza dal capoluogo del Comune o dall'abitato della frazione, e però dal luogo dove potrebbe, o direi meglio, dovrebbe essere la scuola; e come sovente ne siano separati per lungo tratto di faticoso cammino, o da ostacoli naturali che alle volte sono più disagiati delle distanze.

Ora, come si può obbligare gli abitanti di quelle case ad affrontare questo tanto maggiore disagio, sovente gravissimo, per mandare i loro figli a scuola?

Provvediamo noi, provveda il Comune, perchè le scuole siano moltiplicate, sì che siano ragionevolmente facili ed accessibili a tutte le famiglie: ma già per quanto si faccia, io credo che ci sarà qualche caso particolare nel quale senza ingiustizia non si potrebbe applicare quest'obbligo.

Immagino che mi si risponderà: ma hanno

tre anni di più di tempo per procurarsi questa istruzione: l'età stessa mette in grado i fanciulli di affrontare più facilmente il disagio di una lunga camminata e il pericolo che vi sarebbe pei ragazzi di età minore.

In verità, io non dò un gran peso a questa osservazione: piuttosto ne rilevo un'altra in pratica frequentissima.

Si è detto, e si è detto con ragione, che nei Comuni montani, delle Alpie in molti luoghi ancora dell'Appennino, dove il territorio comunale è sparso, diviso, frastagliato di ostacoli naturali, e la pastorizia è la maggiore industria degli abitatori, gli stessi fanciulletti di 6 e 7 anni sono adoperati alla custodia del bestiame; ma ben più sono adoperati nella pastorizia e nell'agricoltura i fanciulli dei 9, 10, 11 e 12 anni; e ben più malagevole è in quell'età alla famiglia distaccarli dalle cure domestiche e campestri per avviarli alla scuola. Ma vado più oltre e rilevo che questa disposizione, non essendo stata nella legge fatta alcuna differenza, colpirebbe anche le fanciulle. Ora, precisamente per queste occorre dalli 10 alli 12 anni quella età nella quale è più necessario custodirle e tenerle a casa. Onde a breve distanza ben si può mandarle a scuola; ma se lungo tratto ne separa le abitazioni, dubiterei dell'opportunità di questa provvidenza.

Abbiamo Comuni dove le case sparse sono a distanza di tre, di quattro e più chilometri, senza contare il disagio delle vie. In questi casi certamente non si potrebbe pretendere che la famiglia mandasse alla scuola ragazzi di 10, 11 e 12 anni, nè multarla dello avere trasgredito questo obbligo, che per la comune degli abitanti del capoluogo o delle frazioni può essere di facile obbedienza.

E qui giova avvertire eziandio come nella legge ben sia detto quando comincia l'obbligo della iscrizione, ma non per quanto prosegua. Per la qual cosa non si rileva veramente se a nove anni non compiuti il fanciullo o la fanciulla dovessero, a tenore di questa legge, essere iscritti tra quelli che hanno l'obbligo di accedere alla scuola. Onde, mi pare sia necessario una disposizione transitoria per determinarla; perchè, altrimenti, a misura che la legge andrà in vigore, occorreranno ragazzi ai quali l'obbligo di andare a scuola non correrebbe che per pochi mesi, e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

senza alcun frutto, tranne di sterile molestia. Ma, di ciò, dirò poi oltre.

Intanto, riandando la lettera di questo dettato, ci condurremmo a questa conseguenza, che, pubblicata questa legge, dove è la scuola, e dove gli abitanti sono in quelle condizioni che portano l'obbligo di mandarvi i fanciulli, se questi toccano ai nove anni, le famiglie sono franche da ogni obbligazione: dove invece non è scuola, o gli abitatori non si trovano in quelle condizioni che la legge presume facili e comode per profittarne, cioè oltre un chilometro dal luogo della scuola, ivi ai fanciulli di nove anni si mantiene l'obbligo per altri tre anni, ed alle famiglie si tiene sospesa questa spada di Damocle, l'aggravio dell'obbligo e la minaccia della multa se al dodicesimo anno dei loro ragazzi non giustificheranno della procacciata istruzione.

In verità, questo a me pare enormezza, del più chiedere, del più pretendere da quelli cui più ragionevolmente si possono supporre ignorare, o più scusabilmente disconoscere le necessità morali del civile consorzio.

Questo non è nemmeno di concetto pratico. E sì che in questo argomento bisogna più badare a fare legge pratica che pompeggiare di grandi principî. Facciamo legge praticamente efficace, e soprattutto che non dia luogo a nuove inutili vessazioni. Ma forse, l'onorevole Ministro, cortese, mi risponderà che nel regolamento tutto si può aggiustare. Si daranno le istruzioni agli ispettori, ai sindaci, perchè non accada tale fraintendimento, onde, chi si trova in condizione peggiore, verrebbe angariato più di colui che è in condizioni da poter procacciare facilmente l'istruzione ai propri figli.

Io non dubito punto di ciò, ma preferisco che sia scritto nella legge e mi parrebbe fosse più corretto. Una disposizione transitoria dovrebbe appunto determinare e sciogliere questa difficoltà per quando la legge andrà in vigore. Così stando, tutti i figliuoli dell'età di 6 a 9 anni dovrebbero essere iscritti per frequentare la scuola. Ma in nome di Dio! capisco al 6; al 7, ed anche all'8 anno la iscrizione sarà proficua, ma al nono certamente no, perchè pur troppo sappiamo cosa sono le scuole rurali: quelli che saranno iscritti al nono anno è come se non fossero iscritti, così poco frutterà loro la frequenza sia pure assidua alla

scuola. A me dunque parve che dovesse con una disposizione transitoria dirsi, per esempio, che promulgata la legge, l'obbligo d'isciversi è per i fanciulli del 6, 7 ed 8 anno, col termine e l'esperimento al 9 anno e fallendo l'esperimento è prorogato al 10. Quelli dell'8 e del 9 saranno pure iscritti, ma il loro esperimento, ovvero l'obbligo di giustificare l'istruzione sarà protratto non più alla fine del 9 anno, ma del 10, 11, 12, secondo che piacerà più o meno. Ciò è quanto io pregherei gli onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro se è persuaso di queste modestissime mie osservazioni, di acconsentire. Parmi buono di cominciare dal domandare il possibile e quel che a prima vista, a vista di tutti, è equo, giusto, e direi ancora, praticamente onesto. Si può prescrivere ai genitori che mandino a scuola i loro figli dove questa esiste, non dove non è. - A nessuno viene in mente che poveri abitatori di luoghi alpestri e impervii possano prendere il maestro in casa; onde non so a che potesse giovare accordar loro li 3 anni di proroga.

Dunque io ardirei proporre un emendamento a questo articolo: sarebbe una disposizione transitoria, per cui l'articolo verrebbe mutato in questo senso:

« Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi di Comuni, e in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale ed abita in case sparse distanti dalla scuola non più di un chilometro. »

So che non c'è forse perfetto accordo fra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro quanto alla distanza di *un chilometro*; ma su questo non faccio discussione, perchè se si allarga a due chilometri, abbiamo ancora quel correttivo di un articolo precedente nel quale si dice che quando vi sono impedimenti gravi si può derogare dal rigore della disposizione generale, cioè si può tenere assolto e franco il padre di famiglia dall'obbligo di mandare il fanciullo a scuola.

Dunque, sia il raggio di un chilometro, o sia di due, per me non guasta; accetterei anche due chilometri, se gli accetta l'Ufficio Centrale.

Avrei poi un'altra disposizione da proporre, che risponderebbe a quella osservazione che ho fatta prima; cioè a quell'avvertenza che

nella legge, sebbene sia determinato quando comincia l'obbligo della iscrizione, non è ben determinato per quanto si debba estendere utilmente. Dico *utilmente*, perchè torno sempre là; lo inscrivere per l'insegnamento i fanciulli i quali hanno 8 anni e, puta sei ed otto mesi, e mettiamo anche ad 8 anni semplicemente, e che a capo dell'anno dovrebbero giustificare di un vero profitto, credo che riuscirebbe propriamente a nulla.

Dunque la disposizione transitoria che io proporrei (la quale poi non so se più acconciamente potesse trovar luogo nel successivo articolo o in coda a questo medesimo; credo anzi che possa rimaner qui) sarebbe la seguente:

« I padri di famiglia o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti dell'articolo primo, e che hanno figliuoli dell'età da 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificarne l'istruzione quando abbiano raggiunto l'età di anni 12, e sarà soltanto allora che, se non vi avranno provveduto, potranno essere passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4 del presente progetto di legge. »

Non faccio poi questione sulla cifra di 8 o 10 anni, imperocchè in ciò mi rimetto pienamente all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro; ma ripeto che con questo noi facciamo un guadagno; perchè i fanciulli appartenenti a famiglie le quali si trovano nelle condizioni di doverli mandare alla scuola sono poi obbligati, dopo tre anni, a giustificare di aver procurata questa istruzione, e con ciò si otterrà pur anche lo scopo di combinare come per necessaria armonia i due principj della gratuità e dell'obbligatorietà colla sanzione penale.

Detto questo, io rimango colla speranza che le due modeste modificazioni da me proposte siano dal Senato accettate. In qualunque caso poi dichiaro che voterò egualmente il progetto di legge, come già l'aveva dichiarato agli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Siccome l'emendamento del Senatore Zini, non avrebbe altro effetto tranne quello di rendere più praticamente applicabile la legge, l'Ufficio Centrale non avreb-

be difficoltà di accoglierlo nei termini in cui venne proposto, se pure l'onor. signor Ministro non avesse difficoltà da noi non prevedute.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE L'emendamento proposto dall'on. Senatore Zini, membro dell'Ufficio Centrale, per le ragioni che ha detto e per quel che suonano le parole, mi pare che intenda a due cose: colla prima vuol regolare il campo entro cui si esercita l'azione di questa legge.

Io l'accetto questo concetto, il quale però veramente aggiunge qualche cosa all'art. 8 che diceva: « *la popolazione è riunita;* » ora la scuola allarga la sua periferia e quindi è più nel senso di trarre più gente nella scuola che non potesse fare il periodo primo dell'art. 8.

Negli emendamenti io non debbo badare che ad una cosa sola, che cioè non si guasti il carattere che noi abbiamo voluto mantenere alla legge, carattere di una esecuzione facile appunto perchè con questa facilità possiamo difenderci e sostenerci nelle questioni attuali.

Ora, difficoltà io non trovo, e mi pare che il proposto articolo soddisfaccia al desiderio di coloro i quali amano estendere questo beneficio quanto più si può senza creare inconvenienti.

*La popolazione entro un chilometro;* l'onor. Senatore Zini aveva accennato come in certi discorsi famigliari nell'Ufficio Centrale il Ministro amasse estendere alquanto tale misura. Ad estendere questa misura sono condotto dall'esempio di quello che interviene in altri paesi. Ad esempio in Inghilterra il raggio delle scuole è di quattro miglia, che fanno molto più che sei chilometri.

In Prussia non si conta a chilometro ma ad ora e si dice che quando la scuola dista un quarto d'ora il bambino non è obbligato alla scuola se non compiuti i sei anni, che non si può applicare da noi che non poniamo l'obbligo ai cinque, ma ai sei anni.

È del pari importante quello che abbiamo nella nostra legislazione.

La nostra legislazione determina che fino a tre chilometri di distanza dalla scuola si possa essere obbligati a frequentarla. Il che non dice espressamente ma si deriva dalla prescrizione seguente: Il capoluogo è obbligato a tenere una scuola in quelle frazioni che ne distano tre

chilometri, e che fra tutte insieme possano entro uno spazio descritto da tre chilometri raccogliere insieme cinquanta scolari.

I pareri del Consiglio di Stato provocati appunto dalle borgate che essendo in tali condizioni domandavano il beneficio della istruzione, furono sempre favorevoli alla richiesta. Appare quindi che noi abbiamo prescritto, sebbene inefficacemente, che la distanza la quale scusa dallo andare a scuola non sia minore dei tre chilometri ricordati.

Ritengo dunque che il Senato mi possa concedere l'aumento nelle distanze che io domando, il quale per le cose ricordate non può dimostrarsi pericoloso e contrario a quegli scopi che noi proseguiamo, quantunque le osservazioni del Senatore Zini siano verissime in questo, che cioè l'accidentalità dei luoghi sono così diverse che talora non il chilometro ma il mezzo chilometro che si frapponga fra la scuola e la casa può rendere impossibile l'accesso alla scuola. Basti l'esempio di un torrente che non abbia ponte; ma niuno suppone di poter chiamare rea quella famiglia la quale abbia trascurato di vincere le impossibilità naturali.

Veniamo al secondo oggetto del Senatore Zini.

La seconda parte dell'emendamento intende a determinare nella legge alcune condizioni che egli sospettava che il Ministro avrebbe iscritte nel regolamento, scusandosi forse dallo accettarle qui.

Ma non mi spiace niente affatto che vi siano nella legge.

Scopo dell'emendamento secondo dell'onorevole Senatore è questo. La legge attuale riguarda tutti i fanciulli tra i 6 e i 9 anni. Ora, voler proprio che tutti questi un dato giorno comincino insieme la scuola, ha difficoltà e pericoli anche pedagogici. Troviamo modo di sminuirli. Facciamo cioè una condizione diversa per chi ne voglia usare e per i fanciulli che hanno compito gli otto anni. E poichè siamo disposti a una concessione, tiriamoci dentro anche il decimo anno, che nella legge non ci sta che come pena.

In compenso a noi basterà che il padre, o chi in qualunque maniera lo surroga, ci provi quando il fanciullo ha toccato i 12 anni che esso lo ha fatto erudire:

Durante questo spazio di tempo si eserciterà sulla famiglia l'autorità dei Sindaci e degli altri ufficiali per avvertire ciascuno del proprio dovere.

C'è dall'un lato adunque un allargamento dell'obbligo, e siccome si porta là dove può essere adempito, perchè l'insegnamento si trova, così non ho giusto motivo di oppormi; meno mi oppongo alla facoltà lasciata al padre, quantunque la sanzione sia un po' indefinita o incompleta.

Ma questi accidenti minuti e diversi sono poco regolabili, nè so che sia più efficace la legge che tutto vuol dire, quindi io accetto questi emendamenti come li accettava l'Ufficio Centrale perchè chiariscono meglio lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale a dichiarare cosa pensa riguardo alla distanza, giacchè l'onorevole Zini dice un chilometro ed il signor Ministro desidera sia detto due chilometri.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta sia detto *due chilometri*.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ho chiesto la parola unicamente per ringraziare tanto l'onorevole Ministro quanto gli onorevoli Colleghi che hanno accettato i miei emendamenti, perchè credo appunto che rimovano il pericolo di erronee interpretazioni per parte degli ufficiali subalterni, le quali potrebbero condurre a delle vessazioni inutili. Invece credo che in questo modo la legge verrà meglio eseguita; e nello stesso tempo avremo ancora allargato agli analfabeti il vivaio nei quali si possa innestare l'alfabeto.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Zini a voler rispondere ad una mia domanda. L'art. 8 come era nel progetto dell'Ufficio Centrale stava tra le disposizioni transitorie. Ora invece il Senatore Zini proporrebbe che disposizioni transitorie fossero appunto quelle da lui emendate dell'articolo 8. Per le altre disposizioni transitorie, le mantiene?

Senatore ZINI. Appare che queste disposizioni transitorie dell'art. 8, anche emendato come ho avuto l'onore di proporre, siano veramente transitorie, dovendosi credere che in tempo breve tutti i comuni dello Stato siano in condizione di avere le scuole. Ad ogni modo non

faccio questione di forma. L'Ufficio Centrale può lasciarlo come è, o metterlo nella seconda parte.

PRESIDENTE. Del suo emendamento.

Senatore ZINI. Seconda parte perchè regolata dal mio emendamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lasciamole dunque alla seconda parte.

L'onor. Ministro ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente io non do importanza a che si metta tra le disposizioni che si trovano stabili, oppure si iscriva tra le transitorie l'emendamento dell'onorevole Zini. Quindi lascio la cosa al Senato. Tuttavia vorrei pregare l'onorevole Zini e il Senato stesso ad avvertire che è vero che nel nostro concetto noi regoliamo qui quasi una condizione eccezionale pella prima parte del suo emendamento, ma possiamo ritenere noi, che il fatto di una popolazione sparsa e distante da certe scuole possa mai essere un fatto transitorio? No. Quindi si ha a riconoscere che noi provvediamo bene ad un fatto permanente del nostro paese e lo regoliamo stabilmente perchè stabile sarà. Lo ritroveremo sempre e da per tutto, e quindi è anche bene che questa legislazione, la quale tiene conto di quelle difficoltà che dipendono dai luoghi, dalle condizioni della vita, dalla cultura maggiore del nostro paese, sieno stabili come sono tutte le altre; quindi è meglio, a mio avviso, che l'articolo 8 resti così come si modifica, tra gli articoli duraturi della legge.

Senatore ZINI. L'Ufficio Centrale è concorde nell'ammettere quest'art. 8, come ha proposto l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Senatore Zini è accettato tanto dall'onorevole signor Ministro, quanto dall'Ufficio Centrale.

Lo rileggo:

« Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi di comuni e in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale ed abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare che sia più chiaro se si dicesse così: « nelle quali esiste una scuola comunale e dove la popolazione è riunita, ecc. » Non è che una trasposizione.

Senatore ZINI. Va benissimo.

PRESIDENTE. Lo rileggo per porlo ai voti:

« Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi di comuni e in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri. »

Chi intende di approvare quest'articolo così modificato, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora, seguono le disposizioni transitorie.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Permetta, vi è prima la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Zini, la quale, credo possa stare come secondo comma all'art. 8 medesimo.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore ZINI. Abbiamo acconsentito.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. La seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Zini non si riferisce ad un fatto permanente come la prima parte, ma ad un fatto transitorio perchè contempla i fanciulli nella condizione in cui si troveranno al sopravvenire della legge, condizione che andrà naturalmente a cessare dopo pochi anni. Ora, per queste ragioni la maggioranza dell'Ufficio Centrale sarebbe di avviso che quella seconda parte dovesse formare un articolo a parte che prenderebbe luogo razionalmente dopo l'art. 9.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. È nato un piccolo equivoco. Io aveva acconsentito alla proposta dell'onorevole signor Ministro di mantenere nelle disposizioni permanenti anche questa seconda parte della mia proposta, quantunque a prima vista non provvedesse che ad effetti temporanei, al momento cioè della promulgazione della legge; e vi aveva consentito sulle considerazioni giustissime, mi paiono, che ha fatto l'onorevole Ministro stesso; cioè che anche in avvenire si presenteranno questi casi per la trascuranza dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

Sindaci di compilare queste statistiche in quei luoghi dove non esiste la scuola e dove verrà più tardi aperta; per la qual cosa a misura che si verifica il caso di trovare dei ragazzi di nove anni che non sono iscritti, per questi occorre appunto questa disposizione che dice in sostanza: « voi altri non eravate iscritti; la legge non è stata eseguita; non potete essere multati perchè non siete state avvertiti in tempo per giustificare l'istruzione. D'ora avanti sapete l'obbligo che vi corre e il termine utile. »

Parevami quindi che rimanendo incluse nelle disposizioni permanenti non guastasse. Del resto per me mi rimetto al giudizio del Senato, ben lieto che sieno state accettate in massima le mie proposte.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io comincerò come ha finito l'onor. Senatore Zini, ma però devo pregare il Senato a considerare se io la sbaglio. Qui non ci è solo il caso pure possibile indicato dall'onor. Senatore Zini, ma si tratta anche di trascuratezza di qualche Sindaco a tenere a registro i conscrivibili alla scuola e per questo non ci ho dubbio. Ma vi è l'altro fatto pure permanente ed è di colui che è fuori di questo raggio della scuola e non dista più di due chilometri. Questo è un fatto permanente. Ora, se questo è il fatto permanente, a quegli altri padri di famiglia i quali stanno a una distanza maggiore di due chilometri dalla scuola, noi intendiamo domandare che giustifichino l'obbedienza a questa legge quando i loro figli abbiano raggiunto l'età di 12 anni? O diremo che possono dimostrare più tardi di aver obbedito ai precetti di questa legge? È questo il concetto che si è voluto esprimere?

Senatore TABARRINI, *Relatore*. No, no, questo caso non è contemplato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Mi dispiace di aver fatto nascere quest'equivoco.

Io ho combattuto il principio di obbligare e di tenere multati quei padri famiglia ai quali non sono consentite le scuole e le condizioni per accedervi facilmente, che sono consentite agli altri; quindi appunto con i miei due emendamenti

ho scartato il caso di tener obbligato chi non ha la comodità della scuola. Ho detto: spetta ai Comuni fare sì che le scuole siano a portata anche delle famiglie che abitano case sparse, e se questo per la condizione de' luoghi è assolutamente impossibile, come possiamo noi pretendere che per cosa alla quale il Comune non ha potuto provvedere, provveda il padre di famiglia da sé?

Io ho portata la questione sopra la maggiore età, la quale se apparentemente giova per superare i disagi e le distanze della via alla scuola, dall'altra fa più occupato e inoltrato il ragazzo nei lavori campestri, onde gitta frutto notevole e dà utile assai alla famiglia.

Agli 11, ai 12 anni i ragazzi contadini lavorano assai: e loro manca il tempo utile per andare a scuola, massime quotidiana.

In conseguenza le famiglie di costoro per gli effetti di questa legge si troverebbero in condizioni molto più gravi delle altre alle quali la legge provvede nel modo ordinario.

Adunque io credo che giovi mantenere tra le transitorie questa disposizione, onde certo saranno evitate le temute vessazioni, e si verrà ugualmente a mantenere il concetto provvido e il carattere paterno della legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e all'onorevole signor Ministro, se abbiano osservazioni da fare in proposito.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. La maggioranza dell'Ufficio Centrale, mentre accetta la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Zini invece del nostro emendamento, crede che l'ultima parte, la quale si riferisce ai fanciulli che si troveranno nel caso di esser soggetti all'istruzione obbligatoria alla promulgazione della legge; debba necessariamente andare dopo l'art. 9°, perchè è di sua natura una disposizione transitoria.

Se l'onorevole signor Presidente avesse la compiacenza di rileggere la seconda parte dell'emendamento, la convenienza di questa proposta apparirebbe manifesta.

PRESIDENTE. Vediamo dunque di metter assieme le disposizioni transitorie. Verrebbe innanzi tutto la seconda parte dell'emendamento Zini così concepita:

« I padri di famiglia che hanno figliuoli dell'età, da otto a dieci anni, saranno obbligati a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni; e soltanto allora, se non vi avranno provveduto, saranno passibili delle pene stabilite negli articoli 3 e 4 della presente legge. »

Onorevole signor Ministro, acconsente che questa diventi la 2<sup>a</sup> disposizione transitoria della legge così da diventare articolo 10?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque bisognerebbe portar dopo l'articolo 8 dell'Ufficio Centrale, ora articolo 9.

Prego l'onor. Senatore, Segretario, Chiesi a darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

*Disposizioni transitorie.*

Art. 9.

La presente legge andrà in vigore col principio dell'anno scolastico 1877-78

a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore.

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000 quando ne abbiano uno almeno per ogni 1,200.

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondo che le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo 9.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Domanderei all'onor. signor Ministro una spiegazione sull'articolo 9.

Esso determina nel primo comma che questa legge sarà attuata nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abitanti abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore. Nei successivi comma determina poi la relativa proporzione pei comuni, che noverano da cinque a ventimila abitanti, e per quelli che oltrepassano questa ultima cifra.

Ora, io chieggo sommessamente all'onorevole signor Ministro se un comune di 5000 abitanti che ha un unico insegnante e quindi una unica scuola, sia in grado di ricevere nella sua unica scuola tutti i fanciulli che hanno obbligo d'intervenirvi dai sei ai nove anni?

Io confesso, che dubito grandemente di ciò, perchè se i dati statistici che ho raccolti sono esatti per ogni 600 abitanti sono circa 70 od 80 fanciulli che ....

Senatore PANTALEONI. Permetta...

Senatore PEPOLI G. Questa cifra, onor. Pantaleoni, è desunta dalle statistiche della popolazione.

Ciò constatato, continuo chiedendo al Ministro se tutti i fanciulli, che hanno l'obbligo d'intervenire alla scuola, potranno materialmente intervenire in questa unica scuola e, potendolo, come dovrà regolarsi l'Amministrazione comunale?

La legge Casati tuttora in vigore, determina tassativamente che non si possa raccogliere in una scuola con un solo insegnante oltre 70 fanciulli. Ora, ripeto, in una popolazione di 5 mila abitanti questo numero evidentemente sarà di gran lunga superato. E superato come farà il comune? L'onorevole Ministro mi obbietterà forse che egli ha ristretto il numero dei fanciulli che hanno l'obbligo di frequentare la scuola da sei a nove anni, mentre la legge anteriore estendeva il massimo dell'età ai dodici, e che quindi il numero dei discepoli proporzionale ad ogni cento abitanti è grandemente scemato. E sta bene, ma posto ciò, io desidero alcune spiegazioni. L'on. sig. Ministro con questa legge intende egli di prosciogliere i comuni dall'obbligo di dar l'istruzione gratuita ai fanciulli che abbiano un'età maggiore di 9 anni? Se egli veramente proscioglie i comuni da quest'obbligo capisco benissimo che il numero di 5 mila abitanti non sia soverchio, ma se egli mantiene nei comuni l'obbligo di dare l'istruzione gratuita a tutti i fanciulli anche al disopra dei 9 anni io credo che l'art. 8° ed il 3° comma A, B, C, non potrebbero essere conciliabili in pratica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare e non mi pare che l'onorevole Senatore Pepoli partisse da un equivoco.

Senatore PEPOLI G. Può darsi.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dico non mi pare, perchè sarebbe il suo un equivoco grosso.

Senatore PEPOLI G. Non me ne maraviglierei.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Me ne ma-

raviglierei io conoscendo l'ingegno suo, ed ecco perchè resto peritoso.

L'onorevole Senatore Pepoli adunque disse, se male non mi appongo, che la legge attuale sarà inapplicabile, imperocchè si è preso una base impossibile. Infatti, come volete, esso dice, che un comune di 5000 mila anime e anche giù di lì abbia tanta scarsa popolazione scolastica che possa capire nella vostra scuola? Le statistiche da me consultate danno assai più che il 7 per 100 di fanciulli educabili, quindi il maggior numero degli alunni non potrà essere capito nella scuola e l'obbligo vostro sarà illusorio. Io sospetto che non siasi bene considerato l'articolo; non domanda una scuola per ogni 5000 anime, il che se fosse avrebbe ragione l'onorevole Senatore, ma per ogni mille, cioè cinque scuole, nelle quali capisce appunto tutta intiera la quantità dei fanciulli fra i 6 e i 9 anni, senza che la scuola si trovi troppo affollata.

Esaminiamo l'art. 8 nel quale sta l'applicabilità della legge.

Qui facciamo una gradazione; chi bene non esamini la cosa, potrebbe accusarla di strana. Come? per città grosse o per città piccole, voi cambiate il numero della popolazione e delle scuole, sul quale si fonda l'obbligo, e a quelle che sono più ricche e più colte domandate meno? Ecco un motivo di questa alterazione; per la quale pare che si domandi di più ai piccoli e meno ai grandi; procedendo alla rovescia di quello che si dovrebbe. Questo nasce da considerazioni non solo statistiche. Io credo che l'onorevole Pepoli abbia veduto statistiche, le quali forzano un poco il numero della popolazione scolastica rispetto a tutta l'altra popolazione.

È stato lo studio più diligente che si è fatto al Ministero questo di vedere il tanto per cento della popolazione coscrivibile per poterla mandare a scuola, e risulta una cifra di 6 1/2: la quale pure elevata al 7 non darebbe che il 70 per mille.

Ora, sorgono naturalissime due considerazioni. La prima è di una disgrazia: non tutta la generazione fanciulla è in condizione di poter andare a scuola. Sventuratamente le infermità sotto vario nome esercitano un'influenza tale che ci obbliga a fare una tara dolorosa.

Quindi quella proporzione che c'è fra il mille

degli abitanti e il numero degli scolari resta diminuita.

V'è una seconda diminuzione, la quale spiega principalmente come queste basi mutano col mutare della popolazione: si va quasi al rovescio.

Quanto più il centro della popolazione è grosso noi troviamo più facilmente la scuola privata: abbiamo nei paesi maggior numero di famiglie educatrici.

Per buona fortuna la borghesia, una gran parte delle famiglie agiate provvedono esse in ispecie a questo primo insegnamento con particolari maestri. Quindi una doppia riduzione che le sventure fisiche dall'una parte e dall'altra le condizioni delle città, più ricche d'istituti, e maggiore comodità delle famiglie le quali non sottraggono all'obbligo, ma si alla pubblica scuola un notevole numero di alunni. Non è il caso di più lungo discorso su questo capo, conoscendo tutti quale e quanta parte anche coll'attuale gratuità nostra abbia il maestro privato nell'educazione elementare.

Vede dunque l'onorevole Senatore Pepoli, che per questo rispetto non possiamo dubitare che la popolazione scolastica si abbia così ad agglomerare di troppo nelle scuole al punto da poter diventare queste incapaci a contenere gli alunni, che quindi difficilmente potranno superare il numero 70, che è il massimo concesso, quantunque un'eccezione sia fatta per le scuole miste.

Io credo che queste dichiarazioni possano bastare a togliere il dubbio sorto nell'animo dell'onorevole preopinante.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io mi consolo dell'errore che ho commesso, quantunque, ai dire dell'on. Coppino, sia molto grosso, pensando che anche le statistiche non riferiscono sempre esattamente i risultati delle inchieste, come ebbe a confessare l'on. Ministro medesimo. Ad ogni modo però la domanda che io gli rivolgevo era molto più vasta ed elevata. La prima parte della mia interpellanza non era che il pretesto per giungere alla seconda. Torno dunque categoricamente a domandare all'onorevole signor Ministro Coppino se egli intende che l'obbligo nei comuni di educare gratuitamente i fanciulli si restringa ai fanciulli dai sei ai

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

nove anni, o si estenda anche ai fanciulli che abbiano varcato questo limite.

La mia domanda è precisa, ed ognuno di leggieri intenderà come una dichiarazione su questo argomento sia della massima urgenza ed importanza per le finanze comunali. E per certo se la risposta dell'onor. signor Ministro sarà affermativa, questa legge potrà essere applicata senza sconvolgere i bilanci comunali, e senza grave perturbamento delle loro finanze.

Aspetto quindi una risposta chiara e precisa dal labbro dell'on. Ministro.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica.

**MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.** L'onorevole Senatore Pepoli mi domanda se con questa legge si esenta il comune dall'obbligo di provvedere la scuola ai fanciulli che abbiano superati i nove anni, e dall'ammetterli o no argomenta un comodo od un incomodo gravissimo per i comuni.

La legge che noi discutiamo, non poteva prevedere tutti i casi, nè li prevederà nessuno mai, ma doveva determinare con certezza quello che voleva, da chi lo voleva e fino a quando. Ora ciò fu eseguito, e a questo fine il Senato medesimo apportò aggiunte e modificazioni che tolgono ogni dubbio.

Esaminiamo come va la cosa per rispetto alla domanda rivolta dall'onorevole Senatore. L'obbligo dura dai 6 ai 9 anni. Fuori di questa età non si esercita più se non o come pena per quell'alunno obbligato, il quale non dà prova di avere in qualche modo adempiuto il suo dovere, che non è quello già di andare a scuola, bensì d'imparare. Questi è trattenuto in classe per un anno ancora.

O dalla data della sua attuazione comincerà ad esercitarsi sui fanciulli i quali abbiano compiuti gli 8 anni nè superati i 10: ma questi tali non obbliga più alla scuola, dove essi rimasti rozzi fino allora, potrebbero forse disturbare l'insegnamento degli altri; vuole che i genitori li facciano erudire, e domanda ai medesimi prova di averlo fatto solo quando i loro figliuoli abbiano compiuti i 12 anni. È una larghezza che si adopera verso le famiglie. Queste potranno trovare per se stesse l'insegnamento, o nelle scuole serali o festive, o eziandio nelle pubbliche, giacchè se bene si

considera la cosa, vediamo che come misura permanente, l'obbligo della scuola dura fino all'età di 9 anni, e come misura transitoria fino a quella di 10. Chi presentemente ha raggiunto questa età, è fuori della nostra coscrizione. Se anche poi domandasse di entrare nella pubblica scuola, nel più de' casi io penso che ci troverebbe il posto. Del resto, l'obbligo de' comuni è quello di aprire le scuole secondo la popolazione indicata da noi, e dalle leggi precedenti che più numerose le vogliono; quello dei Sindaci e delle podestà scolastiche è di costringere tutti che sono nelle condizioni di età prescritte a frequentarle. L'effetto non sarà ancora generale, ma a volerlo tale, ci sarebbe necessario fare una legge molto diversa colla certezza che non potrebbe essere eseguita.

Nè conviene disperare di ogni aiuto il quale possa sorgere indipendentemente da questa legge.

Abbiamo nel paese delle buone volontà e delle forze liete di poter contribuire con noi al miglioramento delle più povere nostre classi sociali. L'opera loro, per esempio quella delle benemerite leghe per l'insegnamento, non ci mancherà. E come molto si restringerà il campo dell'azione loro ne' paesi, dove l'obbligo potrà essere proclamato, così esse volgeranno il loro pensiero a compiere la lacuna e soddisfare i desiderî che questa legge non può.

Senatore GADDA. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore GADDA. Io temo che questa disposizione transitoria possa nuocere alla buona e sollecita applicazione della legge, perchè effettivamente comprendo che lo stesso Governo e la Commissione propongono che questa condizione sia transitoria, perchè non ne sentono essi stessi la gravità; ma io credo sarebbe meglio fosse introdotta da principio, perchè noi andiamo a stabilire una cosa che è di grave ostacolo all'applicazione della legge, che cioè un ragazzo dai nove ai dodici anni possa essere obbligato ad abbandonare i lavori campestri o industriali. Per le famiglie povere ciò è di grandissimo danno; quindi, se noi vogliamo applicata questa disposizione transitoria in questi termini, credo, come diceva, che nuoccia alla buona applicazione della legge.

Noi dobbiamo facilitare quest'applicazione;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

rendendola più rigorosa, corriamo pericolo di non vederla applicata.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Volevo dire una cosa sola.

Io lodo e ringrazio della cura che si adopra per non rendere più grave la legge, ma mi pare che non si è pensato che non siamo precisamente a quell'articolo che può muovere queste considerazioni. L'articolo 9° dell'Ufficio Centrale corrisponde all'articolo 8°, e qui non si discorre di nessuna di quelle esenzioni, qui non si determina altro che l'obbligo di frequentare la scuola rispetto ad una certa popolazione. L'osservazione sua cadrà opportuna allora quando si debba votare quell'aggiunta dell'onor. Zini che diventa una disposizione transitoria, di cui mi pare si consigliasse il posto appunto dopo l'art. 9.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Non aveva altra osservazione da fare che quella fatta testè dall'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Poichè siamo entrati nelle cifre vorrei domandare qualche spiegazione all'onorevole Ministro.

Egli dice che il numero di 64 studenti sopra mille corrisponde in media per ogni insegnante a tenore della statistica che darebbe un sei e mezzo fanciulli per cento di quell'età. Domanderei se sono compresi coi fanciulli le fanciulle in questa cifra o se si intende solo dei maschi, perchè non mi pare possibile che si abbia una cifra così bassa di 64 per mille per fanciulli e fanciulle fra i sei e nove anni. Ed altra spiegazione desidererei dall'onor. Ministro. Nell'art 1° è detto:

«I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta ecc.»; dunque l'obbligatorietà è tanto per i fanciulli che per le fanciulle, e poscia si parla sempre di fanciulli, di pupilli e non di fanciulle, a meno che non s'intenda a tenore del famoso *hic et haec homo*, s'intenda parlare cioè anche delle fanciulle quando si parla dei fanciulli. Dovrebbe certo esser così, l'educazione femminile

essendo la più essenziale. — Ma in questo caso se i 6500 comuni hanno un solo insegnante per mille, debbo io intendere che sono insegnanti per fanciulle od anco che abbiamo altrettanti insegnanti femmine, perchè altrimenti ci mancherebbe non solo il 20 per cento di maestri, ma una cifra quasi duplice.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare impossibile pensare che parlando di fanciulli e fanciulle nel principio della legge, dopo perchè si nominano solo fanciulli si dovesse intendere che le ragazze siano escluse. Nè credo possibile, anzi sarebbe enorme una legge la quale potesse mantenere per un istante solo questo obbligo dell'educazione ai ragazzi e non alle femmine.

È impossibile per chi sente la importanza dell'educazione femminile, la quale chi ha saputo dare educazione alla donna, ha reso molto più facile e preparata la molto migliore educazione dell'uomo.

Si teme che i nostri dati statistici siano sbagliati, e si pensa che tra maschi e femmine educabili si debba trovare nell'intera popolazione un rapporto assai maggiore del 6 e 40 per cento.

Io ho detto la cura posta nel compilare la statistica nostra e nel dedurre questo rapporto.

Dopo tutto, qui è una questione di credere o di dimostrare.

Io a conferma recherò un esempio. Su per giù lo stesso rapporto aveva trovato il Senatore Scialoja, il quale però estendeva l'obbligo fino ai 12 anni. Nella mia Relazione all'altro ramo del Parlamento io ho detto come alcuni dei precedenti Ministri e varie diligentissime Commissioni avevano messo una cura amorosa e grande nello studio di questo argomento. Aggiungo un'altra considerazione la quale si deriva dall'applicazione della legge Casati. Questa determinò che quando varie piccole frazioni insieme raccolte con 500 abitanti avessero 50 tra fanciulli e fanciulle, il capoluogo vi dovesse porre un maestro ed aprire una scuola. Le riltuttanze opposte da questi comuni furono sempre superate per l'aiuto del Consiglio di Stato. Ebbene la legge Casati obbligava il doppio della nostra scolaresca per l'età e col doppio dell'età

supponeva il 10 per cento della popolazione scolastica. Per quello che vogliamo noi sarebbe il cinque. Vede l'onor. Senatore che il calcolo nostro è più largo, che accettiamo il 6 e 40 per cento, e che il rapporto da esso supposto si ha a ritenere esagerato.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'on. Ministro delle spiegazioni datemi, perchè è nello stesso modo che intendeva anch'io la legge, e sono sicuro che limitandosi solo ai 3 anni potrebbe essere che dai 6 ai 3 il numero corrisponda. Io non giudicava da un vero studio pratico, ma da un calcolo generico; e naturalmente se il Ministro si appoggia su dati di fatto, non ho che replicare.

Ma rimarrebbe allora da avere una spiegazione sopra i 6,500 comuni, i quali hanno un insegnante per ogni 1000 abitanti e sapere se in questi sono compresi anche insegnanti per le scuole femminili, o sono solamente per le scuole maschili, perchè in questo caso non saremmo più nella proporzione dell'80 0/10 dei comuni che sarebbero già forniti dei mezzi per potere introdurre l'istruzione obbligatoria.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io le posso leggere qui un risultato statistico dello stato in cui si trovano i nostri comuni dinanzi all'obbligo che è fatto dall'art. 9.

Noi abbiamo 100 comuni che hanno più di 20,000 abitanti. Di questi, 20 hanno un insegnante nelle classi inferiori per ogni 1000 abitanti, perchè si è dovuto distinguere i maestri elementari del grado inferiore, da quelli del grado superiore, che qui non sono considerati; 17 un insegnante per 1200 abitanti; 13, uno per 1500, e 50, per troppo scarso numero d'insegnanti di grado inferiore, non possono attuare l'articolo 8 della legge.

Dunque nei grandi comuni per la metà non si può applicare ancora l'obbligo.

Abbiamo poi 993 comuni i quali hanno una popolazione che da 5001 va a 20,000 abitanti. Di questi, 364 hanno un insegnante per la classe inferiore ogni 1000 abitanti; 119 un insegnante per ogni 1200; 510 non hanno modo di attuare l'obbligo.

I guadagni sono nei piccoli comuni i quali hanno una popolazione al di sotto di 5001 abitanti; 6149 hanno un insegnante nella classe elementare inferiore per ogni 1000 abitanti; gli altri comuni, che sono 991, sono sforniti affatto o insufficientemente provveduti di scuole e di maestri.

Questo è buono ad essere considerato, che cioè l'obbligo si proclamerà più presto nei comuni piccoli, in quelli cioè che sembrano o sono più scarsi di averi, e più poveri ancora di scuole private, nei quali appunto perciò più si temeva che stentasse a poter penetrare la mite aurora dell'alfabeto.

L'onorevole Senatore Pantaleoni mi domanda se abbiamo fatto la statistica delle sole scuole maschili o ancora delle femminili. Entrambe, dico io; l'obbligo è dalla legge imposto ugualmente a tutti i fanciulli dei due sessi, e gli alunni, così come le scuole, furono tutti insieme annoverati.

Nè occorre che io avverta come possono esistere, ed esistono in effetto, le scuole miste, le quali cioè raccolgono ugualmente i due sessi, le quali scuole ben vede l'onorevole Senatore che sarebbe stata singolare cosa non avere introdotte nel conto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, rileggo per prima disposizione transitoria l'articolo 8 del progetto ministeriale, divenuto 9 del progetto dell'Ufficio Centrale.

#### *Disposizioni transitorie.*

##### Art. 9.

La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78.

a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore.

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000 quando ne abbiano uno almeno per ogni 1,200.

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondochè le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora torniamo alla seconda parte dell'emendamento dell'on. Senatore Zini che costituirà l'articolo 10 della legge in questi termini:

Art. 10.

I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci, nel senso e per gli effetti voluti dall'art. 1, e che al giorno della promulgazione della presente legge hanno figliuoli dell'età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l'istruzione di questi, quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni, e soltanto allora, se non vi avranno provveduto, saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Mi parrebbe che invece di dire: *al giorno della promulgazione della presente legge*, sarebbe più regolare dire: *al giorno dell'attuazione della presente legge*. La quale va in attuazione ai primi dell'anno scolastico 1877-78.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cavallini vorrebbe che, in luogo di *giorno della promulgazione*, si dicesse: *giorno dell'attuazione* della presente legge.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la variante.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'articolo 10, di cui ho dato lettura, mutando solo la parola *promulgazione* nella parola *attuazione*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 11.

Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazione dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 11 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 12.

I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Il Consiglio scolastico richiamerà i Municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo d'istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la Deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprechè la economia del bilancio possa conservarsi, stornandone i fondi destinati a spese facoltative o aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento d'ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Per i maestri, il Ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali di due anni, o nel capo-luogo della provincia o in taluno di quei circondari.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, per ragione di una più logica secessione di concetto in questo articolo, proporrebbe che il primo alinea ed il terzo costituissero un articolo separato, e che un altro articolo fosse formato dal secondo alinea, che sarebbe l'articolo 12, mentre prenderebbe il numero 13 l'articolo formato del primo e del terzo alinea.

PRESIDENTE. Attesa la trasposizione testè concordata tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro, rileggo l'articolo 12, che è composto della parte intermedia dell'articolo 10 del progetto ministeriale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'articolo :

Art. 12

Il Consiglio scolastico richiamerà i Municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo d'istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la Deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempre che la economia del bilancio possa conservarsi, stornandone i fondi destinati a spese facoltative o aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento d'ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo 12.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora l'art. 13, composto della prima parte dell'articolo 10 del progetto ministeriale e dell'ultimo capoverso del progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 13

I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Per i maestri, il Ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei circondari, ed anche nei comuni più ragguardevoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge: Aumento dei decimi agli stipendi dei presidi, direttori ed insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

PRESIDENTE. Ora, prima di passare allo squittinio segreto di questa legge, si procederà alla discussione dell'altra legge, che riguarda l'aumento dei decimi agli stipendi dei presidi, direttori ed insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla legge di cui abbiamo parlato?

Senatore ROSSI A. È appunto per confortare di più il voto del Senato che mi sento tratto a dar lode al Ministro dell'Istruzione Pubblica, perchè nelle modificazioni da lui presentate all'altro ramo del Parlamento sul Consiglio superiore della Istruzione Pubblica, abbia introdotto l'elemento elettivo, ed in tale maniera abbia aperto le porte del detto Consiglio superiore anche agli insegnanti dell'istruzione secondaria e primaria.

Io desidero che tale importante innovazione sia accettata dalla Camera dei Deputati. Il voto, se anche fosse consultivo soltanto, dato dagli insegnanti dell'istruzione primaria, non può portare che benefici effetti. Sta bene che fra gli Dei universitari possano aver voce anche i minori dell'istruzione secondaria e primaria.

L'esperienza è grande maestra nelle questioni didattiche, e non si ottiene vera competenza senza esperienza.

La esperienza nelle scuole elementari, specialmente nei comuni di campagna, è troppo preziosa, è troppo necessaria, perchè non faccia difetto nelle deliberazioni del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Cotesta democratizzazione era una vera necessità, ed io lodo il signor Ministro di averla compresa; perciò gli desidero l'appoggio della Camera, e spero che non gli farà difetto quello del Senato.

PRESIDENTE. Si procede alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1878 l'ufficio di direttore spirituale nei licei, nei ginnasi e nelle scuole tecniche è abolito.

È pure abolito l'ufficio di vice-direttore di ginnasio.

Dove il ginnasio è unito al liceo, il governo di tutto l'istituto sarà affidato al preside.

Art. 2.

Nei ginnasi, alla cui spesa concorre il comune, e nei pareggiati, è fatta facoltà al Governo di sopprimere, sulla domanda del Consiglio comunale, il posto di direttore. In questo caso le funzioni di direttore saranno affidate ad uno dei professori.

Art. 3.

A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendî dei presidi dei licei, dei direttori dei ginnasi e delle scuole tecniche, e degli insegnanti dei licei, dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle scuole normali nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, N. 893.

Art. 4.

Saranno applicabili anche ai presidi e direttori di ginnasi e di scuole tecniche ed ai professori titolari delle scuole normali le disposizioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.

Art. 5.

Gli incaricati dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della stessa legge 13 novembre 1859.

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, come il Senato avrà scorto dalla Relazione, non propone nessun emendamento a questo progetto di legge e ne raccomanda l'approvazione. Peraltro siccome furono chiesti all'on. Ministro alcuni schiarimenti e fatte alcune raccomandazioni, così mi pare che convenga al Relatore di rammentare al Senato gli argomenti di questi schiarimenti e di queste raccomandazioni.

Debbo però innanzi tutto dichiarare per debito di lealtà al Senato, che mentre la Relazione di questo progetto di legge ha ottenuto l'adesione dei membri dell'Ufficio Centrale presenti a Roma, diede luogo ad alcune osservazioni critiche per parte di uno dei Commissarî non residenti a Roma.

Queste osservazioni peraltro giunsero quando la Relazione era già stampata ed io non potei farne caso, nè modificare in alcun modo le cose scritte.

Obbligo di lealtà mi spinge a dichiarare che delle cose dette nella Relazione io assumo intera la responsabilità senza che possa credersi divisa da tutti i membri dell'Ufficio Centrale.

Detto questo, osserverò che l'on. Ministro, con questa legge, ha avuto l'intenzione giustissima di migliorare le condizioni degli insegnanti dei licei, dei ginnasî e delle scuole normali sì maschili, che femminili.

Il Senato, quando approvò l'aumento degli stipendî dei maestri elementari, espresse il voto che anche per quelli dell'istruzione secondaria si potesse fare altrettanto; e credo che sarà ben lieto che l'occasione sia venuta sollecita e che con questa legge, se non quale sarebbe il bisogno, pure d'alquanto sieno le condizioni anche di questa classe d'insegnanti rese migliori.

Per non far pesare sul bilancio tutto quanto l'aggravio che risulterebbe dall'aumento di un decimo sugli stipendî stabilito da questa legge, l'on. Ministro propone la soppressione dei vice-direttori dei ginnasi, in tutti i luoghi dove il ginnasio è unito al liceo; la soppressione dei direttori spirituali nei licei che anche attualmente li conservano; la soppressione dei rettori di tre convitti nelle provincie napolitane, convitti ai quali è annesso un liceo.

L'Ufficio Centrale ha esaminato la proposta

di queste soppressioni, non essendosi lasciato vincere alla bella prima dalla lusinga dell'economia che ne deriva, perchè quando quest'economia fosse comprata a troppo caro prezzo, crederrebbe miglior partito di far sopportare intero l'aggravio al Bilancio dello Stato.

Sui vice-direttori dei ginnasî non vi può essere questione. Quando al ginnasio è unito un liceo, è più razionale, crediamo noi, che tutto questo corpo di insegnanti sia sotto un'unica direzione, di quello che vederla partita fra il vice-direttore di ginnasio ed il direttore di liceo.

Quanto ai direttori spirituali, debbonsi notare primieramente le condizioni di fatto nelle quali trovasi questo servizio nella più gran parte dei licei del Regno. I direttori spirituali, che erano stabiliti dalla legge del 1859, sono ora ridotti a ben poco numero ed i loro uffici si sono ridotti ad alcune pratiche di culto che si danno a quegli scolari che ne fanno richiesta. L'insegnamento, religioso propriamente detto, nei licei più non esiste, tantochè, colla soppressione dei direttori spirituali non si abolisce altro che una pratica rimasta nei licei dopo che li lasciarono le Congregazioni monastiche. A questi atti religiosi che ora si fanno nei giorni festivi negli oratorî annessi ad alcuni licei, io non do soverchia importanza, e credo che i giovani possano compierli con maggior frutto con le loro famiglie nelle chiese pubbliche.

Credo peraltro che con questa soppressione si tolga alla scuola un altro elemento del suo carattere morale; e questo mi obbliga a ripetere con maggiore insistenza la raccomandazione che feci all'onorevole Ministro nella discussione della legge sull'istruzione obbligatoria a proposito dell'abolizione del Catechismo nelle scuole elementari. Identica è la ragione per la quale, soppresso l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, se ne vuol togliere anche quest'avanzo nelle scuole d'istruzione secondaria. Ma come per le scuole elementari noi raccomandammo al Ministro che, se l'insegnamento religioso era rilasciato alla cura delle famiglie, dovesse il Governo porre ogni cura perchè la scuola non distruggesse l'opera della famiglia, così questa medesima raccomandazione dobbiamo farla e con maggior calore ora che si tratta delle scuole secondarie.

Nelle scuole elementari si può offendere il

nascente sentimento religioso del fanciullo col dileggio e col dispregio che pure sono armi terribili e che lasciano tracce qualche volta indelebili; ma nelle scuole dell'istruzione secondaria si può offendere coll'insegnamento di dottrine repugnanti ad ogni idea religiosa. Ora, quando tali dottrine s'insegnassero o anche facessero capolino in queste scuole, l'effetto sarebbe sicuramente più dannoso e si tradirebbe la fiducia delle famiglie, perchè i giovani che vanno al liceo e al ginnasio non hanno ancora maturo l'intelletto per fare un giudizio delle dottrine morali che ricevono come insegnamento. Sono sempre in quell'età nella quale, dicevano gli antichi, *oportet docentem credere*. L'insegnamento bisogna che sia dogmatico e positivo, e non si può spingere a quella critica dissolvente che distrugge anche quel poco che si è cercato di edificare nella giovane intelligenza.

Perciò le raccomandazioni che l'Ufficio Centrale crede di dover fare a questo riguardo all'onorevole signor Ministro, sono di molto maggior importanza di quelle che furono fatte quando si trattava dell'insegnamento elementare.

Da questa soppressione dei direttori spirituali, noi crediamo che verrà gran danno all'educazione morale della gioventù. Ma per contro crediamo che questa soppressione sia un motivo di più perchè il Governo garantisca che la scuola se non dà insegnamento religioso, non insegni almeno dottrine che contrastino coi sentimenti più nobili dell'anima umana.

Duole a me di ritornare anche oggi su questa questione, ma non sono io che la pongo, è nella materia che si discute.

Inoltre bisogna ricordare che come a' suoi tempi Cicerone diceva: *cuncta religione movetur*, anche oggi ha detto il Proudhon che da ogni disputa scaturisce una questione religiosa.

L'Ufficio Centrale ripete che della soppressione dei direttori spirituali proposta dall'onorevole Ministro, possano allarmarsi le famiglie come d'una mancanza di garanzia morale nelle scuole secondarie.

Ma l'on. sig. Ministro si deve persuadere di un'altra cosa, che io credo di manifestare francamente, non come opinione mia personale, ma come sentimento assai diffuso nel paese.

Questo sentimento è, che il livello morale dell'istruzione tenda presso di noi più tosto ad abbassarsi che ad elevarsi. Si potrà dire che ciò dipende dalle condizioni morali dei tempi e che poco può farvi il Ministro.

Noi crediamo per altro che una vigilanza sapiente sull'insegnamento, una maggior diligenza nella scelta dei maestri, possano essere rimedi efficaci.

Anche i metodi stessi coi quali oggi si insegna, mi pare che conducano a questo abbassamento che si deplora.

Ordinariamente la letteratura si insegna col metodo critico, e questo inaridisce gli animi, spenge la famiglia, e fa sì che dall'insegnamento letterario, il quale fino ad ora è stato una larghissima fonte di educazione morale, poco o nulla i giovani ricavino che ne rialzi il carattere e ne desti il sentimento.

All'onorevole Ministro non può sfuggire come la nostra gioventù cresca più dotta dei suoi padri per quello che tiene agli studî, ma povera di quei sussidî morali tanto necessari al governo della vita.

Anche l'esercizio delle professioni che si chiamano liberali, declina ogni dì più al mestiere, ed al mestiere abietto. Non vi è nulla che rialzi, nulla che nobiliti.

Ora, se a questo dovesse condurre la scuola, non sarebbe di certo rispondere nè alla natura sua nè al fine educativo che deve avere; e su questo punto credo che l'onorevole Ministro consenta con me e coll'Ufficio Centrale, senza bisogno di prolungare una discussione nella quale spero di non trovare contraddittori.

Una parola dirò anche sugli effetti che questa legge avrà sui ginnasî comunali.

L'articolo 3 di questa legge stabilisce gli aumenti degli stipendî anche per i maestri dei ginnasî comunali ai quali il Governo dia un sussidio.

Ora, io non so se questo obbligo imposto ai Comuni di accrescere la spesa dei loro ginnasî produrrà l'effetto di fare chiudere molti di questi istituti scolastici comunali, che sono un grande sussidio per certe popolazioni lontane dai centri, per avviare alle discipline liberali la gioventù.

Si risponderà forse che questo è un effetto necessario della legge, e io ben lo comprendo; ma siccome è un effetto che avrebbe una parte

dannosa, così non mi pare fuori di luogo farne meno.

L'ultima economia che propone l'onorevole Ministro è quella di sopprimere i rettori di tre convitti delle provincie meridionali, affidandone la direzione ai direttori dei liceî che vi sono annessi.

Questa soppressione può far nascere il dubbio che non sia a vantaggio dei convitti medesimi.

Ognuno sa le qualità che deve avere un direttore di un convitto: nè queste sempre si trovano nel direttore di un liceo; e allora o scapiterà il convitto, o scapiterà il liceo.

Per un'economia di poco più di 8,000 lire pare all'Ufficio Centrale che valga la pena di pensare se da questo può venire, anzi che un beneficio, un danno a questi luoghi di educazione.

In quanto a me personalmente non ho gran fede nè credó che per quella via lo Stato possa dare una buona educazione alla cittadinanza più agiata.

Ma una volta che questi convitti ci sono, e che lo Stato li mantiene, credo che si debba porre ogni cura perchè rispondano il meno male al loro fine.

Concluderò con un'altra raccomandazione all'onorevole Ministro, perchè voglia rammentarsi degli istituti femminili nei quali è data l'istruzione superiore. I maestri di questi istituti non risentono nessun beneficio nè da questa, nè dalle altre leggi che sono state promulgate in vantaggio degli'insegnanti. Ora, questi maestri appartengono veramente all'insegnamento secondario, e parrebbe che qualche cosa fosse giusto che anche per loro si facesse.

L'Ufficio Centrale, per non intralciare la discussione e l'approvazione di questa legge, non ha osato fare proposta, ma si è tenuto pago di una raccomandazione all'onorevole signor Ministro, sicuro che egli ne riconoscerà la giustizia e saprà provvedere.

Io non avrei altro da soggiungere, e concludo pregando il Senato ad approvare la legge di cui si tratta.

PRESIDENTE. È iscritto per primo a parlare su questa legge l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, al quale concedo la facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io ho letto con grande attenzione nei giornali della settimana scorsa

una dichiarazione fatta dall'onorevole signor Ministro all'altro ramo del Parlamento, sulle sue intenzioni, a che le scuole tecniche vadano in avvenire congiunte agl'istituti tecnici.

Mai voto più universale sarà stato adempiuto allorché questa congiunzione avvenga, e ritengo che a quella infausta separazione delle due scuole dei due ministeri debbano ascrivere gran parte delle infermità in cui trovansi ora le scuole tecniche e gl'istituti tecnici.

Per rilevare quell'anomalia basta leggere taluni dei quesiti della Commissione d'inchiesta del 1873. Laddove trattavano dell'istruzione tecnica si vedeva che la Commissione non si trovava sopra un terreno bene adagiato.

Io volevo appunto in quest'occasione chiedere notizia al signor Ministro sui risultati di quella inchiesta, la cui iniziativa (parmi partisse appunto dal Senato, e che pareva dovesse promettere benefici effetti. Ma dopo la narrazione che ha fatta l'altro giorno di alcuni particolari l'onor. Senatore Tabarrini, e dopo le dichiarazioni, già riferite, del signor Ministro rapporto alle scuole tecniche, parendomi di intravedere una riforma generale dell'istruzione tecnica, io attenderò con fiducia il nuovo ordine di cose.

Infatti non si saprebbe oggi dire a quali carriere, a quali fini determinati servono le scuole tecniche come le abbiamo presentemente; non è ben determinato il punto da dove partano ed il punto dove devono arrivare.

Se si guarda il programma primitivo, non pare che bastassero pel passaggio necessario a raggiungere gl'istituti tecnici; se invece guardiamo le ulteriori disposizioni, havvi piuttosto eccesso di programmi e quella specie di lusso che ha così bene definito l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale nella legge precedente, *quel lusso che noi mettiamo in tutte le cose*, per cui l'istruzione delle cose tecniche torna in parte esuberante; in parte mancante per procedere agli istituti tecnici.

Son ben pochi gli allievi che passano a questi istituti e quindi arriva sovente il caso che quei giovani uscendo dalle scuole tecniche disdegnano di percorrere la carriera dei padri, e non hanno poi i mezzi e la capacità od il censo di percorrere una carriera superiore.

A proposito delle scuole tecniche, si è posta la questione di dar loro un indirizzo de-

terminato verso alcune professioni speciali. L'errore sarebbe gravissimo come lo sarebbe del pari per gl'istituti tecnici. Si chiese se non occorre di fonderle in una specie di Ginnasio inferiore. Si chiese se non occorre aumentare il numero dei corsi. La conclusione è che le nostre scuole tecniche prese nella loro generalità, si aggirano nell'indeterminato e nel vuoto, mancano di un indirizzo pratico netto e preciso.

Io ho dovuto parlarne brevemente perchè siamo chiamati ad aumentare di un decimo lo stipendio de' professori. Non mi occupo di quelli degli studi classici, e credo superfluo il dichiarare che il mio voto è assicurato sempre quando si tratta di aumentare gli stipendi insufficienti ai professori.

Bensì rapporto alle scuole tecniche ho due osservazioni da fare; l'una si potrebbe dire *ad homines*, l'altra pregiudiziale.

Riguardo alla prima, vogliate, onor. Colleghi, considerare che il numero degli allievi alle scuole tecniche si raccoglie, in generale, da famiglie e persone che si trovano per lo più in modeste condizioni d'ingegno, di cultura, di società, di censo e che malgrado questo, in proporzione alla popolazione, sono alquanto scarsi; e che oltre di ciò dal 1° al 2° e 3° anno abbiamo una diminuzione di allievi che arriva al 60 0/0. È un malanno questo che affligge anche gli Istituti tecnici; per cui queste scuole paiono propriamente due ruote che non funzionano bene, mentre la cosa è ben diversa nei ginnasi liceali dove la diminuzione arriva appena al 20 per 0/0. Sono dati cotesti che desumo dall'annuario della pubblica istruzione.

Ora, sta bene che si pensi di aumentare il 10 0/0 all'emolumento dei professori, ma bisognerebbe provvedere insieme a che il numero degli scolari non diminuisca al 60 0/0.

Io non voglio ascriverne la colpa ai maestri; credo anzi che il motivo non dipenda tanto dai maestri, e che nemmeno i programmi sieno la causa assoluta di questo esito poco felice, sibbene e principalmente dalla mancanza di un ordinamento pratico, razionale, corrispondente insomma alla qualità di quelle scuole.

L'altra osservazione sarebbe pregiudiziale; noi siamo, è da sperare, alla vigilia del riordinamento, in seguito alla congiunzione delle

scuole tecniche sotto un solo Ministero cogli Istituti tecnici.

O l'uno o l'altro dei due Ministri, quello della Istruzione pubblica o quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, riuniranno le due scuole.

Sta bene che alla vigilia di questo fatto considerato e promesso si pregiudichi il futuro riordinamento?

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è chiamato anch'esso a dare un aumento ai professori degli Istituti tecnici; dobbiamo noi farlo separatamente per le scuole tecniche? Mi pare che una mozione sospensiva sarebbe assai conveniente ed opportuna. E sarei per dire che così facendo non mi meriterei nemmeno un rimprovero dagli stessi professori delle scuole tecniche, perchè allorquando la congiunzione avverrà delle due scuole, secondo i desiderî dell'onorevole Coppino, que' professori avrebbero il vantaggio della carriera, perchè oggi, oltre i salari bassi, mancano di avanzamento, ma quando l'istruzione tecnica fosse fusa, i professori delle scuole tecniche potrebbero avere dinanzi a loro una carriera progressiva.

Io mi era proposto di chiedere al signor Ministro, se acconsentisse alla mozione sospensiva, nel quale caso all'art. 3° si aggiungerebbero le seguenti parole: « per gli insegnanti delle scuole tecniche, sarà provvisto col riordinamento dell'istruzione tecnica »; ed allora agli articoli 1, 3, 4 e 5, si cancellerebbero le parole: *scuole tecniche*.

Se non che devo confessare che il signor Ministro mi fece presentire che con questa modificazione, che certo non dovrebbe essere dissentita da lui, la legge dovrebbe tornare alla Camera, e vista l'attuale stagione, essere messa in forse.

Se quindi il signor Ministro assolutamente insistesse, io non voglio pigliar sopra di me una proposta, che potesse, o non, essere accolta dal Senato, o far indugiare di un anno la legge.

Veramente abbiamo ancora qualche giorno innanzi a noi, e questa modificazione non potrebbe forse nemmeno nuocere all'esito finale della legge. Io sarò ben contento se il Ministro potrà dirmi a questo proposito di nuovo

il suo parere, o io dovrei riferirne anche all'Ufficio Centrale.

Non ho intenzione di insistere, se da una parte o dall'altra mi fosse fatta opposizione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Trattandosi di una legge che mira soltanto a migliorare la condizione degli insegnanti, l'Ufficio Centrale non ha creduto conveniente di sollevare tutte le quistioni, che potrebbero sorgere, sull'ordinamento degli studî secondarî; qualunque siano le idee che ciascuno dei componenti di questa Assemblea ha sopra le modificazioni che si devono arrecare alla istruzione secondaria può votare questa legge. Tutti consentiamo, che la condizione degli insegnanti deve essere migliorata.

Perciò oserei pregare il Senato di non volersi gettare in questo vastissimo campo della discussione dell'ordinamento delle scuole secondarie, discussione che non potrebbe essere fatta ora con profitto, essendo impossibile riuscire oggi ad una conclusione pratica qualsiasi.

Quindi io mi astengo da tutto ciò che riguarda l'ordinamento delle scuole secondarie e non tratto d'altro che dell'oggetto medesimo della legge. L'Ufficio Centrale non ha potuto astenersi dal manifestare il suo pensiero sugli effetti di disposizione di questa legge. Così, siccome in questa legge si aboliscono i direttori spirituali, l'Ufficio Centrale ha creduto dover assicurare le famiglie ed il paese che quest'abolizione non importava che il Governo dovesse aver meno cura dell'educazione morale della gioventù; e che la scuola venisse a distruggere l'insegnamento religioso che i giovani riceverebbero nelle famiglie. Ed anche io fui d'accordo col Relatore di esprimere questo concetto, cioè che abolendo i direttori spirituali, si confidava che l'insegnamento scolastico coopererà all'educazione morale che i giovani riceveranno nelle pareti domestiche col mezzo della religione.

Io sono intimamente convinto che è dovere dell'insegnante nei Ginnasi e nei Licei di nulla fare per distruggere questa educazione religiosa. Egli deve non solo arricchire la mente, ma educare la ragione, ma non deve fare opera di demolizione.

Io temo però che qualcuno potesse dare a queste nostre raccomandazioni un senso che nell'animo nostro non ebbimo. Temo potesse

credersi che l'Ufficio Centrale abbia voluto fare queste raccomandazioni, perchè egli creda che nei Ginnasî e nei Licei governativi si sia preso un indirizzo contrario. Ciò sarebbe un rimprovero che non fu nostra intenzione di fare. Da parte nostra, abbiamo voluto soltanto rassicurare le famiglie sull'effetto dell'abolizione dei direttori spirituali, esprimendo la nostra fiducia che le scuole governative saranno indirizzate in modo da non distruggere gli effetti morali dell'educazione religiosa.

Riguardo ai Ginnasî ed ai Licei governativi, io devo manifestare ciò che risulta dalla mia esperienza come insegnante. I Ginnasî ed i Licei del Regno d'Italia si sono venuti sempre più migliorando, e noi ce ne avvediamo dovendo dare l'insegnamento a giovani che vengono da diverse sorgenti. Ebbene, io posso dichiarare, e credo che non potrò essere smentito da nessuno dei professori dell'Università, che i giovani, la cui intelligenza è meglio educata e migliore la condotta, vengono precisamente dai Ginnasî e dai Licei governativi, e principalmente da quelli dove il Governo ha potuto concentrare maggiormente le sue cure.

C'è certamente molto da fare, in ispecial modo nell'indirizzo da dare all'educazione letteraria, in guisa da evitare gli scontri che l'onorevole Tabarrini rilevò. Si è andati forse in un eccesso, usando esageratamente il metodo critico. Non si è forse considerato abbastanza l'adattamento di questo metodo all'età del giovane studente.

Ci sono certi insegnamenti, che ad un'età sviluppano la ragione, e ad un'altra età invece nuocciono alla ragione ed uccidono una compagna di essa, che è l'immaginazione.

Io ho udito dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, altra volta in alcune conversazioni e discussioni in seno del Consiglio superiore d'istruzione, osservazioni consimili a quelle fatte dall'onorevole Tabarrini intorno al metodo d'insegnare la letteratura, ed io sono sicuro che egli farà tutti gli sforzi che sono in suo potere, perchè questi, non dirò abusi, ma eccessi nel metodo d'insegnamento della letteratura vadano ad essere eliminati.

Io ho voluto parlare per pregare il Senato di voler limitare la discussione all'oggetto di questa legge, e per chiarire il significato nel quale noi abbiamo fatto quella raccomandazione al

Ministro, di voler cioè fare opera che l'insegnamento nei Licei e nei Ginnasî non contraddica alla educazione morale che viene dalla istruzione religiosa.

Ho voluto anche fare testimonianza del fatto che i Ginnasî ed i Licei sono venuti migliorando; e che dal Governo in tutti i periodi si è fatto ogni sforzo perchè l'istruzione dei Ginnasî e dei Licei sia la più morale possibile.

Per migliorare ancor più l'istruzione e l'educazione nelle scuole secondarie, non evvi mezzo più efficace che quello di metterci nella via indicata da questa legge, cioè remunerare meglio gl'insegnanti.

L'ufficio dell'insegnante ed educatore nelle scuole secondarie è molto più difficile di quello dei professori universitari. Non è dunque a meravigliarsi che non si trovino ottimi insegnanti colla miserabile remunerazione che noi diamo.

Del resto, è un lamento che si ripete da tutte le parti dell'Europa; e per tutto le remunerazioni accordate ai professori secondari non bastano ad attirare nella carriera dello insegnamento gli ingegni più eletti e più maturi negli studî.

L'unico modo di riparare è certamente quello di votare questa legge e tutte quelle che mirano allo stesso scopo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole mio amico il Senatore Cannizzaro ha fatto un'eccellente raccomandazione, quella cioè che ci limitassimo al compito di questo progetto di legge ed io mi terrò strettissimamente al medesimo, al quale faccio plauso perchè trattasi in realtà di migliorare le sorti purtroppo non belle di tanti poveri insegnanti. Io non farò quindi che una sola modestissima osservazione relativa ad un'ommissione fattasi in questo progetto, e prima di me rilevata dall'onorevole mio amico Senatore A. Rossi.

In questo progetto di legge sono considerati tutti gl'insegnanti meno i professori titolari ed i reggenti degli istituti tecnici. Ora, evidentemente in tal modo si abbandonerebbe una parte d'insegnanti i quali hanno realmente e dovrebbero avere gli stessi diritti degli altri insegnanti di Licei e di Ginnasî.

Permettetemi che io vi legga l'art. 291 della

legge 13 novembre 1859, la così detta legge Casati, che è, si può dire, il codice che regge la nostra istruzione pubblica.

Quest' articolo 291 suona così :

« Gli stipendi dei professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei Ginnasi e dei Licei. »

Vedete adunque che in questa legge gli insegnanti degli istituti tecnici erano considerati, salvo naturalmente la gradazione diversa di emolumento, nella stessa condizione dei professori e reggenti dei Ginnasi e Licei ed altre scuole.

Eguualmente nel regolamento del 19 dicembre 1860 fatto dal Senatore Mamiani è detto :

« Gl' insegnanti negli istituti tecnici governativi avranno quanto a soldo e a pensione lo stesso trattamento degli insegnanti nei Licei della classe corrispondente. »

È adunque evidente per chiunque presti la menoma attenzione alle nostre leggi che gl' insegnanti degli istituti tecnici dovrebbero anche essi ottènerè l' aumento di questo decimo, ed il non farlo, evidentemente sarebbe una mancanza di giustizia distributiva, una mancanza di equità. L'evidenza è tale che non mi pare vi abbia bisogno di alcuna rettorica per essere dimostrata.

Quando io ebbi a domandare quale fosse il motivo che potesse giustificare tale anomalia, da taluno mi venne risposto : Badate che negli istituti tecnici il contributo non è dato tutto dal Governo, ma è dato altresì dalle provincie ed anche in qualche caso, se non erro, dai comuni.

Questa però non può dirsi ché costituisca una vera obbiezione, poichè anche nelle scuole tecniche succede lo stesso, e questo non ha impedito all' onorevole Ministro di aumentare l'emolumento dei professori per le scuole tecniche, tanto più che, se non erro, è stabilito dalla legge che quelle provincie le quali vogliono averè istituti tecnici debbono contribuire un quantitativo proporzionale dell'emolumento totale, e quindi se vogliono mantenere un istituto tecnico sarebbero obbligati per la legge a contribuire per la loro quota sull' aumento stesso.

Mi si è osservato che molti insegnanti degli istituti tecnici si trovano in una condizione piuttosto vantaggiosa giacchè vi ebbero delle provincie che si sono mostrate generose verso alcuni di questi insegnanti, e loro danno un sovrappiù d'emolumento, al che non sono obbligate della legge. Ma si noti però che questi professori sono stati incaricati di un maggior servizio, e quindi il soprassoldo non è che un compenso di maggiori fatiche; e quindi anche questo non può essere un motivo giusto per escluderli da questo aumento del decimo.

Non vi sarebbe ragione adunque per giustificare questa anomalia della legge di aver dimenticato questi insegnanti, se non si ricordasse una cosa troppo evidente che colpirà tutti, ed è che gl' istituti tecnici sventuratamente non appartengono allo stesso Ministro dell'Istruzione Pubblica, il quale oggi presenta questa legge, e quindi non poteva introdurre disposizioni relative all'esercizio di un altro Ministero.

Io non voglio esaminare se fosse stato conveniente che anche l'altro Ministro fosse intervenuto in questa legge ad evitare una patente ingiustizia. Noterò solo come un buon antecedente che quando si aumentò il primo decimo a tutti gl'insegnanti nel 1872 nelle sedute del 17 e 21 giugno nell'altro ramo del Parlamento, si era altresì dimenticato d'introdurre gl'insegnanti degl'istituti tecnici per quell'aumento di un primo decimo, e sopra osservazioni che furono fatte alla Camera, furono aggiunti anco questi insegnanti nella legge, la quale fu nel 29 giugno approvata dal Senato ed è la stessa legge alla quale fa allusione l'art. 3° dell'attuale schema, ossia di legge 30 giugno 1872, N. 873.

Se non m'inganno, l'onorevole mio amico il Senatore FINALI, anche egli nel 1875, nell'altro ramo del Parlamento, trattandosi di aumentare lo stipendio degl'insegnanti, egli che reggeva allora il Ministero di Agricoltura e Commercio, dichiarò essere giusto che si facesse eguale aumento ai professori degl'istituti tecnici.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Noi dovremmo fare quindi qualche cosa per questi professori, ed in ciò non faremmo che adempire ad un dovere di giustizia.

Non entrerò qui a trattare della sconvenienza

che vi ha che gl'*istituti tecnici* siano sotto la direzione di un Ministero che non è quello dell'Istruzione Pubblica, il quale ha la direzione delle *scuole tecniche*, e poi anco la direzione degl'*istituti tecnici superiori*.

Una tale quistione è stata agitata molte volte e nel Parlamento e nel Consiglio dei Ministri, ed una volta si deputarono perfino dai Ministri dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura tre campioni per parte, per vedere di mettersi d'accordo nella lotta di questa Elena degl'*istituti tecnici*. I tre campioni valorosamente lottarono, ma tutti rimasero come prima nelle proprie convinzioni, e gl'*istituti* rimasero altresì com'erano, e rimarranno forse per lungo tempo.

E dico espressamente *per lungo tempo*, per dimostrare come io non possa accogliere il consiglio dell'onorevole Rossi di rimandare il tutto a quando si farà la fusione degl'*istituti tecnici* collè *scuole tecniche* sotto il Ministro dell'Istruzione Pubblica, ed intanto sospendere l'aumento per i professori delle *scuole tecniche*; la conseguenza sarebbe che solo allora i professori delle *scuole tecniche* potrebbero conseguire l'aumento concesso agli altri professori dei Licei e dei Ginnasi, e senza giovare gl'insegnanti degl'*istituti tecnici*, nuoceremmo anco a quelli delle *scuole tecniche*.

Dico però che questo fatto, questo desiderio espresso da moltissimi che gl'*istituti tecnici* tornino al Ministero dell'Istruzione Pubblica, o le *scuole tecniche* vadano all'altro Ministero, sono nuovi argomenti per dire che si debbano, e presto, anche gl'insegnanti degl'*istituti tecnici* ammettere a questo aumento. Altrimenti si vedrebbe più evidente l'ingiustizia, giacchè nello stesso Ministero quelli delle *scuole tecniche inferiori* avrebbero avuto l'aumento e quelli delle *scuole superiori* non l'avrebbero avuto.

Che cosa si può ora fare? Alterare la legge, confesso che nello scorcio di sessione in cui siamo e per tanti altri motivi, non sarebbe conveniente; e poi bisognerebbe portare una nuova legge sotto gli auspici dei due Ministri, e quindi cominciare dal respingere la legge per fare qualche cosa di meglio e di più giusto.

Ora è troppo chiaro che sarebbe pessimo partito rigettar il buono per avere il perfetto. Quindi se non trovassi altro ostacolo io mi

contenterei di un modestissimo voto, di un semplice ordine del giorno col quale si raccomanda al Governo di volere provvedere perchè col primo gennaio, quando deve andare in vigore questa legge, sia riparato a questo, che mi pare uno sconcio ed un'ingiustizia troppo patente, a meno che non si pensasse diversamente dall'onorevole Ministro o dagli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale.

Nell'offrire questo ordine del giorno, benchè l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio non si trovi presente, credo di far eco allo stesso Ministro assente, giacchè quando si parlò nell'altro ramo del Parlamento del Bilancio dell'Agricoltura e Commercio, egli espresse il desiderio, la decisione anzi, di estendere questo aumento del decimo in favore degli insegnanti di questi *istituti tecnici*. Spiegò anzi il perchè non lo avesse fatto allora nella legge attuale dell'onorevole Ministro Coppino, dicendo che aveva voluto interrogare prima le provincie che contribuiscono a quegli *istituti*, e che tutte le repliche non erano ancora tornate, che molte erano favorevoli, qualcheduna era contraria; e a questo aggiungo che in ogni modo, favorevoli o contrarie, egli lo introdurrebbe egualmente l'aumento, giacchè a tenore di legge erano obbligati a contribuire le provincie e i Municipi una quota del totale, poichè altrimenti avrebbero perduto il diritto di avere questi *istituti*. Quindi tale ordine del giorno sarebbe un titolo per rafforzare l'azione del Ministro a domandare più facilmente dalle provincie e dai Municipi il sacrificio del contributo a questo decimo.

Dopo questo non avrei altro da aggiungere, e intanto io dichiaro che darò voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Credo conveniente manifestare che all'Ufficio Centrale non sfuggirono le cose esposte dal preopinante, cioè che sarebbe giusto di estendere questi medesimi miglioramenti agli *Istituti tecnici*; e uno dei Colleghi prima di assentarsi mi ha incaricato di esprimere il suo desiderio di fare in questo senso ciò che era possibile. Ma non mi pare conveniente nè giovevole intraprendere ora una discussione su questo argomento nella assenza del Ministro di Agricoltura e Commercio.

Senatore PANTALEONI. Ci è il Presidente del Consiglio.

Senatore CANNIZZARO. Ma qui si tratta di una questione importantissima.

Bisogna vedere in qual grado devono contribuire la provincia ed il comune nell'aumento degli stipendi. Pregherei perciò il mio amico Senatore Pantaleoni di porsi di accordo con noi per fare unitamente quest'esame quando si discuterà il bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio, poichè allora potremo trattare questo argomento largamente e se occorrerà anche quello dell'ordinamento degl'Istituti.

Rimandiamo al momento della discussione del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio, la proposta di aumentare gli stipendi degli insegnanti degl'Istituti tecnici, ed allora al Senatore Pantaleoni ci associeremo io, il Senatore Vitelleschi ed anche gli altri componenti l'Ufficio Centrale.

Allora in presenza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e colle cifre del bilancio sott'occhi la nostra azione potrà essere più efficace.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Siccome io intendo parlare di un fatto speciale sul quale desidererei avere qualche spiegazione dall'onorevole signor Ministro, e che questo fatto non si attiene per niente alla questione degl'Istituti tecnici, mi pare che sarebbe meglio dar la parola agli on. Senatori che parlano su quest'argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Finali, intende ella parlare su quest'argomento?

Senatore FINALI. Sì signore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. L'onor. mio amico il Senatore Pantaleoni mi ha obbligato a chiedere la parola su quest'argomento.

Egli ha ricordato esattamente ciò che avvenne nell'altro ramo del Parlamento nell'anno 1875. È vero che chi aveva l'onore di reggere il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, interpellato da un Deputato, rispose che per lui non ci poteva essere dubbio, che gl'insegnanti degli istituti tecnici dovessero avere trattamento non inferiore a quello che avevano gli insegnanti degli altri istituti d'insegnamento secondario, compresi quelli che insegnano nelle scuole tecniche. Appariva al

Ministro d'allora così evidente la cosa, che si contentò di fare una promessa la quale fu ben accolta dal Parlamento. Ammesso l'aumento del decimo sugli stipendi degli insegnanti nelle scuole tecniche, nei Ginnasî e nei Licei, ogni eccezione finanziaria a me pareva vinta, giacchè, se mal non ricordo, l'eguale beneficio a favore degl'insegnanti negli istituti tecnici importa una spesa di non oltre a un terzo di più, che si riduce a un sesto soltanto sul bilancio dello Stato, dovendo l'altro sesto venirgli rimborsato.

Aggiungo che la dichiarazione fatta alla Camera fu ripetuta a più riprese in via di promessa a questo e a quel preside d'istituti tecnici; e che le provincie e i comuni interessati negli stipendi di questi insegnanti, non fecero mai pervenire alcuna osservazione od alcuna protesta contro questo divisamento annunciato abbastanza solennemente, poichè la dichiarazione fu fatta in Parlamento.

L'on. Senatore Pantaleoni ha già detto che in nessuna delle leggi precedenti, nè nella fondamentale, che diede voto all'insegnamento tecnico a lato dell'insegnamento secondario classico, nè nelle leggi posteriori che modificarono gli stipendi degl'insegnanti, ed in ispecie in quella del 1872, che concedette l'aumento di un primo decimo, fu portata alcuna disparità di trattamento fra gl'insegnanti nelle varie scuole secondarie; la disparità verrà d'ora innanzi determinata soltanto dalla diversa denominazione degli istituti in cui i professori prestano servizio, poichè non credo che alcuno, e l'on. Ministro della Pubblica Istruzione meno d'ogni altro, voglia pretendere di stabilire una preminenza di alcuni di questi istituti sopra gli altri. Non è già che io pensi che gli uni e gli altri istituti debbano dare lo stesso insegnamento, perchè allora sarebbe veramente un dualismo infecondo, un raddoppiamento di funzioni con poca utilità del paese, o almeno con utilità non proporzionata alla spesa.

Io stimo che gli istituti tecnici e tutto l'insegnamento tecnico in genere debba aver di mira certe specialità dell'insegnamento, e soprattutto un intento professionale; adempiendo a questi fini loro propri, gli istituti tecnici, senza parlare dei nautici e delle scuole d'arti e mestieri, contribuiranno realmente al progresso sociale ed economico del nostro paese e soddisferanno

all'aspettazione dei comuni e soprattutto delle provincie le quali fin qui sono state larghissime di sussidi e di concorsi per questi stabilimenti; tanto che non sono pochi di numero; ne potrei annoverare 15 o 20 di quelli che hanno anche una suppellettile scientifica così larga, così ricca che gli istituti classici debbano invidiare.

L'onor. Ministro della Pubblica Istruzione per certo conosce le condizioni dell'istituto tecnico di Torino, e credo che sarebbe contento di poter portare i gabinetti di chimica, di storia naturale e di fisica de' varî istituti, a un grado che si avvicinasse a quello dell'istituto torinese. Ciò dico per dimostrare, che gli istituti tecnici nel nostro paese, sebbene aspettino un definitivo ordinamento, hanno dai naturali interpreti dell'interesse del paese stesso, che sono i Consigli provinciali, hanno larghissimo favore, determinato dalla persuasione della loro utilità.

Conosco che ci sono opinioni individuali molto autorevoli contrarie a questi istituti, ma il favore generalmente mostrato dal legittimo rappresentante del paese in favore di essi mi affranca contro le obiezioni, che diventeranno minori col perfezionarsi degli ordinamenti, e col progressivo loro fruttificare.

Il diverso trattamento che ora per la prima volta sarebbe introdotto, mi inquieta, mi disturba un poco.

Infatti, dopo lunghe fatiche, vincendo sospetti, pregiudizî e suscettività inveterate che erano da una parte e dall'altra, era riuscito a me, nel 1875, dopo circa due anni di sforzi continui, di coordinare insieme, col consiglio di persone illustri nella scienza e versatissime nella dottrina, lo insegnamento tecnico che è dato sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione con quell'insegnamento secondario tecnico che è dato sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; ed ero riuscito anche, mercè il leale concorso del mio egregio Collega per la Pubblica Istruzione, a coordinare questo coll'insegnamento superiore, sia che fosse nella dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sia che fosse nella dipendenza del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Fu grande la mia meraviglia quando vidi che queste opere e questo risultato ottenuto con uno sforzo perseverante, era stato troppo facil-

mente distrutto, sì che il coordinamento oggi più non esiste, ed ognuno fa da sè, con quanta utilità e buona armonia degli studi, lo lascio pensare.

Adesso viene questa legge, nella quale l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, sollecito degli insegnanti anche tecnici che dipendono da lui, ne migliora la condizione.

Restano senza provvedimento, e per la prima volta costituiti in condizione di inferiorità gli insegnanti negli istituti tecnici che dipendono dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Non ripeterò le ragioni di equità e di giustizia che ne raccomandano la parità di trattamento: le ha già molto bene esposte l'onorevole Pantaleoni.

Di questa diversità io non potrei trovare la ragione o spiegazione, me lo perdoni l'onorevole Ministro Coppino, se non nell'intento di fare desiderare agli insegnanti negli istituti tecnici di passare alla dipendenza del Ministero della Istruzione Pubblica, perchè allora sarebbero veramente sicuri di avere anch'essi in lui un padre, e che essi non potrebbero essere considerati come figliastri in faccia ai figli bene amati; mi dispiacerebbe molto che si volesse arrivare per questa via alla soluzione di una questione gravissima, lungamente dibattuta in Italia e fuori, che è la questione della direzione unica dei due rami d'insegnamento, o della separata direzione dell'insegnamento secondo che sia classico e tecnico.

Non mancano quelli che avvisano dovere l'insegnamento tecnico appartenere anch'esso al Ministero della Pubblica Istruzione; ma credo poter affermare che sono in maggioranza coloro che, atteso il carattere speciale ed essenzialmente professionale dell'insegnamento tecnico, credono che non debba andare confuso con l'insegnamento che mira più in alto e deve avere un carattere generale: anche a questo proposito vale l'adagio: *Pluribus intentus minor est ad singula sensus.*

So che nei paesi esteri, alludo a quelli nei quali la ripartizione dell'insegnamento in due rami è meno recente, possono invocare esempi, i quali raccomandano l'uno o l'altro sistema, ma credo che l'onorevole signor Ministro non possa contraddirmi, se affermo che nei paesi esteri prevale il sistema che l'insegnamento

tecnico professionale dipenda da uno speciale Ministero.

Io mi associo all'ordine del giorno di cui ha fatto cenno l'on. Pantaleoni, ove egli non dichiara di essere contento della manifestazione del pensiero dell'Ufficio Centrale significato dall'onorevole Senatore Cannizzaro; vale a dire di trattare la questione quando verrà in discussione il bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Fin d'ora però, l'onorevole Presidente del Consiglio, che si trova presente, potrebbe in questo punto fare qualche dichiarazione che ne potesse appagare...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non potrà appagare.

Senatore FINALI. Me ne dispiace; allora bisognerà che stiamo contenti alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro, o lasciare ogni speranza.

In questo caso sarebbe veramente deplorabile lo stabilire una diversità di trattamento a danno di una numerosa classe di funzionari grandemente benemeriti; d'altra parte non saprei lodare il sistema di voler sfogare in argomento di questa fatta una soluzione con lo stimolo dell'interesse materiale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Dietro il cortese invito dell'on. Cannizzaro e dopo anche qualche parola che mi è parsa udire dall'on. Presidente del Consiglio, io sono contentissimo di sospendere la presentazione dell'ordine del giorno, e che si rimetta la questione (dal momento che si riguarda così seria) al dibattimento che avrà luogo quando si presenterà la discussione del bilancio Agricoltura e Commercio. Lo faccio tanto più volentieri che non vorrei che avesse a ritardarsi la votazione di questa legge che tanto preme all'on. sig. Ministro. Raccomando nel tempo istesso agli amici che hanno mostrato tanto zelo nel difendere lo stesso principio, di difenderlo meglio di me, giacchè ragioni e non tutte piacevoli mi obbligano a domandare alla cortesia dei miei Colleghi un congedo, dovendo andare in Inghilterra per affari di famiglia.

PRESIDENTE. La parola è all'on. sig. Ministro della Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Ringrazio anzi tutto l'Ufficio Centrale di aver voluto approvare questo progetto di legge così quale

è giunto dalle discussioni dell'altro ramo del Parlamento. Nè lo ringrazio per amore d'autore. Io sono disposto sempre ad accettare quelle modificazioni che migliorano il progetto di legge; ma in questo caso la prontezza con cui l'Ufficio Centrale raccomanda l'adozione del progetto di legge mi dimostra l'interesse vivo e vero che sente la Commissione e spero sarà diviso dal Senato, per quella classe benemerita de' nostri insegnanti della cui condizione morale e finanziaria, qualunque cosa si dica, certo è che tutte le volte che si dimostra di volerla sollevare, di considerare il gravoso ufficio con occhio benigno, già cominciamo a provvedere pel miglioramento delle nostre scuole. Ogni prova di stima che venga da voi, ogni riguardo che si usi alla fortuna scarsa degl'insegnanti, torna efficacissimo ad ottenerne opera più savia e feconda, a mantenerli nel desiderio di progredire. Questi sentono veramente avere maggiori obblighi verso di noi e verso la nazione e per gratitudine raddoppiaranno lo zelo e ci daranno frutti di sapienza e di virtù ne' nostri figlioli.

Le considerazioni colle quali l'Ufficio Centrale accompagna e raccomanda questo progetto di legge sono gravi e bene immagino il perchè l'onorevole Relatore mi mettesse innanzi quelle considerazioni sue; sento il debito mio di corrispondere al desiderio suo e dimostrare al Senato che io non trascurai di guardare questa materia sotto i diversi rispetti che la Relazione accenna.

Il progetto di legge che vi viene innanzi, intanto che arreca un miglioramento alla condizione degli insegnanti, si è studiato di non farlo pesare troppo sul bilancio; e riordinando diversamente questo personale ha potuto ritrovare delle economie le quali nascono da soppressione di uffici.

Ora, tra i vari uffizi soppressi non si è arrestato l'Ufficio Centrale a considerare la soppressione dei vice-direttori. Evidentemente questo grande istituto classico tanto sarà più efficace quanto sarà più congiunto: mal si comprende che siano preposte due autorità a governare una materia, la quale non è in sè divisibile, ma è congiunta come gli anelli di una catena e va per gradi, come i gradi si ritrovano su per una scala. Tornerà molto più fruttuosa l'Amministrazione se sia nelle mani di un solo

piuttosto che di due; imperocchè avremo unità d'indirizzo non solo, ma i professori nell'insegnamenti dati nel medesimo istituto, serberanno più corrispondenza di misura e di metodo con vantaggio grande per gli alunni messi in condizione di profittarne più presto.

Ora, l'aver pensato che non in tutti i paesi convenuto sarebbe istituire le otto classi, vuoi per la spesa che sarebbe stata gravissima, vuoi per lo scarso numero degli alunni che l'avrebbe resa eccessiva, consigliò una qualche separazione e così avemmo Ginnasi e Licei e direzioni proprie ai due istituti. Ma dove possiamo avere tutto l'istituto riunito, dobbiamo certamente ritenerci sicuri di molto maggior profitto.

Quindi passando sopra, ed approvando anzi questa soppressione di uffici, chiamò la seria attenzione del Ministero su quello che debba essere voluto e fatto dopo la soppressione dei direttori spirituali. La Relazione dice benissimo quale sia lo stato attuale delle cose. Il direttore spirituale è quasi già soppresso di fatto. Ne abbiamo appena un terzo negli istituti; e quegli istituti i quali sono mantenuti dai comuni, più ne difettano, dimostrandosi così come ormai si sia riconosciuto che questo ufficio mal poteva esser reso per una gran quantità di condizioni, che ora non vengo a ricordare.

Ma se mancherà nella scuola quella specie di buona influenza che pur dalla pratica religiosa delle feste alle quali soltanto si era ridotta, oramai poteva derivare, l'Ufficio Centrale, desidera e con calda parola raccomanda che non manchi alla scuola la buona influenza morale; che anzi questa si accresca per ritirarsi di quell'altra, alla quale pure molti riconoscono una buona efficacia per l'influenza della vita. Ed io non ho che a ricordare le cose che nella discussione precedente ho accennate. Se vogliamo che sia educativa la scuola elementare, molto maggiore raccomandazione far si debbe per il corso classico, il quale comprende i giovani in quell'età in cui le passioni cominciano a svegliarsi, e molti maggiori timori si accumulano sopra quei giovani capi; per cui è evidente che, quanto più si è vicini a raccogliere i frutti di una buona educazione, tanto maggiore sia il bisogno di guardare con più diligenza la pianta preziosa che è presso a compensare le fatiche del coltivatore.

Ora, si notava che nella educazione scienti-

fica del paese, e nello stesso esercizio delle professioni, pareva mostrarsi un certo abbassamento, dirò, quasi morale.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha potuto rendere testimonianza autorevolissima sulle condizioni dei nostri istituti e di quelli in ispecie governati dallo Stato per quanto riguarda gli studî.

Gli studî, egli che ha potuto giudicarne coll'esperienza pratica del suo insegnamento e con quegli esami coi quali si arriva a saggiare i giovani intorno alle cognizioni che abbiano acquistato anche qualche anno innanzi, sono in progresso e la mente dei giovani esercitata in varie discipline, dimostra una maggiore facilità comprensiva.

Quanto a quella specie di abbassamento morale di cui ha parlato l'onorevole Relatore, conviene cercarne le ragioni un po' all'infuori degli studî. Conviene far la tara di questi singolarissimi anni passati, i quali non è a far meraviglia se colle agitazioni loro nobilissime e cogli splendidi successi, abbiano potuto eziandio perturbare gli animi e riflettersi nelle menti.

La vita scolastica di qualche anno addietro non potè non risentire il contraccolpo di molti casi, anche prosperi, avvenuti nella nazione. E la nuova condizione politica fatta al Regno, ha potuto operare così che nei primi tempi ci fosse come una specie di fretta di lanciarsi innanzi, di sfruttare la condizione nuova. Ma, io credo poter affermare che anche un progresso comincia a determinarsi; gli animi si calmano, il paese si riconoscerà oramai in uno stato normale; quella vaghezza, quella indeterminazione quasi vertiginosa di idee, di desiderî e di passioni, le quali accompagnano sempre un moto rivoluzionario, per ordinato che esso sia, questa vaghezza si precisa, si fissa, se ne determinano gli scopi; il fiume rientra maestoso nel suo letto, l'improvviso finisce colle sue speranze e co' suoi timori, trasporta più lento, ma più sicuro il merito e il lavoro.

La nazione è oramai persuasa che coll'opera lenta e continua ciascheduno fa la sua via, e noi vedremo ritornare gli animi a quel culto tranquillo della scienza, e col culto tranquillo della scienza vedremo eziandio il morale degli animi stessi risollevarsi, imperocchè io credo che sieno due cose che vadano molto congiunte,

l'altezza dell'intelligenza colla nobiltà del sentire. Non mi arrischiò dire quale delle due operi più o prima, ma certo è che specialmente nell'animo dei giovani la vivacità, l'altezza del sentire, è nutrita e nutre a volta sua la intelligenza. Ad ogni modo questo sicuramento è il dovere che incombe a tutte le amministrazioni, dovere il quale l'amministrazione a me ora fidata ha cercato di compiere in ogni tempo, e cercherà di compiere ancora per i tempi avvenire, e forse troverà un aiuto in quelle parole con cui l'onorevole Senatore Tabarrini richiamava l'attenzione del Ministro sul modo con che il classicismo ora si insegna nelle scuole.

È evidente che è sorta, direi, una nuova maniera la quale studia le antiche favelle non per ritrovare veramente e principalmente il pensiero artistico, non per istudiare innanzi le forme estetiche in cui quel pensiero si era significato, non per arricchire la fantasia moderna di una nuova immagine o un nuovo tipo del bello, ma piuttosto per rivelare la genesi delle parole e delle orme grammaticali, studiarne quegli elementi onde le parole sono composte, investigare il sottile processo, direi, psicologico del pensiero medesimo il quale si scolpisce nella parola; studio importante e rivelatore di moltissime cose a coloro i quali lo sappiano fare bene, ma certamente studio il quale, come diceva l'onorevole Senatore Cannizzaro, ha il suo luogo e il suo tempo. Il suo luogo è nelle Università in ispecie; il suo tempo poi è per i giovani il cui intelletto sia già stato abbastanza abituato a riflettere, imperocchè la parola ha immensi misteri nè ogni mente è atta a comprenderli, nè a rivellarli, del che abbiamo moltissimi segni in tutte quelle singolari etimologie che talora sembrano aggiungere come un nuovo capitolo al libro dei sogni. Chi vuol richiamato l'insegnamento secondario classico ad essere quanto comporta l'età degli scolari, principalmente estetico, deve mettersi innanzi la seguente questione: qual'è la potenza dei classici, quale è la potenza dei grandi pensatori, dei grandi scrittori, qual è l'effetto che possono ottenere sull'animo di coloro che siano stati avvezzi a leggerli e sentirne la bellezza? Il vero ha molteplici aspetti, e il considerarlo sotto questa o quella forma, sotto la forma di buono o di bello, non produce mai un'impres-

sione tanto particolare, che non ci rimangano nascoste perciò le altre faccie del medesimo poligono.

Allorquando il concetto esiste, vi sta dinanzi, non è solo il bello che voi avete sentito: in quella capacità di sentirlo e di ammirarlo vi è qualche cosa che rasserena; a traverso di quelle forme gentili, splendide, trasparenti, voi sentite che vi penetra nell'intelligenza anche una verità, ma vi penetra con quell'efficacia con cui gli uomini più illustri che l'umanità conta nel suo corso, hanno saputo rappresentare e significare quello che capivano nei loro vasti e poderosi intelletti. (*Bene!*)

Io credo appunto che il mondo classico stabilito nelle nostre scuole sia ancora nella nostra età, come è stato per tutte le altre l'eccitamento di grandi e nobili sentimenti, allontani dalle volgarità di qualunque genere, ed ingentilisca gli animi che sono capaci d'intenderlo, e onori la vita.

Quindi si rassicuri l'Ufficio Centrale che questa sarà la cura del Ministro della Pubblica Istruzione.

Dopo il direttore spirituale, la Relazione discorre dei rettori de' convitti, e mostra d'inclinare a sentenza diversa da quella per cui mi era stata rivolta una interrogazione nell'altro ramo del Parlamento.

Il progetto sopprime 3 rettori di 3 convitti che sono nelle provincie napoletane; se si avesse a dire quale sia stata l'impressione di questa soppressione prodotta negli animi dei Commissari del Senato, io dovrei dire che l'effetto non fu buono; almeno almeno certo della bontà del provvedimento lascia dubitare la Relazione.

Nelle provincie napoletane abbiamo 16 licei-convitti, in 13 di questi l'ufficio di rettore è congiunto con quello di preside, in 3 soli sta questa disarmonia che l'ufficio di rettore è separato da quello di preside. Trattandosi di pareggiare, di metterli tutti in condizioni identiche, si è preferito pareggiare i 3 ai 13, anzichè i 13 ai 3; sarebbe stato assai più difficile fare altrimenti; e quando fosse stato del pari facile, bisogna pensare che disgiungere vuol dire aggravare le Finanze, unire vuol dire alleggerirle. È questa l'unica ragione per cui si credette più opportuno operare in questa maniera. Poichè l'insegnamento nelle provincie meridionali è governato ancora da una propria

legge, così non parve sconvenire che la si attuasse dappertutto in quelle province, e ogni altro sospetto è ingiusto.

Io non penso che la questione dei convitti sia ben chiara; non vi sono ancora opinioni sufficientemente precise su questa materia; noi i convitti li abbiamo più accettuti che discussi; li abbiamo trovati e li abbiamo conservati. La loro origine fu quasi in ogni luogo simile a quella che ebbero in Piemonte. Quando si mandarono via i gesuiti, furono conservate le scuole e i convitti che essi tenevano e furono denominate nazionali e si andò innanzi così. Ma questo problema dell'educazione allorquando è assunta dallo Stato il quale si surroga alla famiglia e la vuol rappresentare tutta, nel complesso dei suoi diritti e dei suoi doveri è più grande che non sia il discorso di affidare ad una medesima o a due distinte persone il governo del convitto e della scuola.

Io non trarrò il Senato su questo difficile tema: epperò non parendomi ora di dividere i presidi dai rettori e considerando la questione dal puro suo aspetto finanziario in cui la legge la pone, io ringrazio l'Ufficio che accetta la soppressione dei rettori dei tre convitti, incrementandomi che la legge Casati non mi permetta di fare altrettanto dove essa impera.

E si assicuri che malgrado che cessi un ufficiale non cesserà la sorveglianza; quando non si ha che tre posti riserbati ai rettori, bisogna che alcuno di essi ne faccia, direi quasi, delle grosse perchè lo si possa levare. Il Senato sa che il provvedimento più comune verso quegli ufficiali che meno accontentano nella istruzione secondaria, è la traslocazione. Per rimuovere dal suo ufficio un uomo addetto all'insegnamento, conviene che il medesimo abbia commesso gravissime mancanze, e questo, per onore del nostro corpo insegnante, o non avviene, o rarissimamente. E questa testimonianza che io posso rendere, sono certo che tornerà gradita a chi sente come il Senato la importanza morale dell'ufficio d'insegnante.

Ma è chiaro che quanto meno uffizi si hanno, meno si possono trasmutare le persone, il che se per leggieri motivi si faccia è un male, un minor male, ma certamente necessario, quando si fa per non turbare l'andamento di un istituto dove non riesce una persona la quale altrove ha fatto o potrebbe rifar buona prova.

Qui dunque i tramutamenti sono più facili e più necessari, perchè qui si ha da procurare con molto maggior cura che l'ufficiale governativo goda la estimazione delle famiglie. Che se questa si allontani da colui che tiene il governo di un convitto, poco approda la difesa che di esso faccia il Governo, persuaso della bontà dell'uomo e della rettitudine sua. Il convitto si spopola, e ne vengono doglianze continue. Che si fa di questo rettore? La mutabilità è ristretta in tre posti, e per la specialità dell'ufficio, poco conviene che sia trasportato colui che riesce in un luogo perchè l'altro tenti la sua riabilitazione.

A me è sempre parsa gravissima la difficoltà di aver buoni rettori e più ancora farli ritenere tali: e per questo appunto, dove tali fossero ritenuti dalle famiglie, credo che più popolati sarebbero i nostri convitti, e meno certi altri. Del che fa buon argomento la storia medesima di ciascuno di questi convitti, il fiorire o il decadere dei quali spesso dipende dal capo che gli è preposto.

Veri e capaci padri di famiglia hanno da essere perchè in essi le famiglie confidino, tali da sentirne gli affetti, quando non sieno; che sappiano essere ugualmente autorevoli ed amorevoli, affabili e gravi, e tutto questo io non ho mai saputo abbastanza bene come davvero lo possa scoprire il Governo.

L'attenzione dell'Ufficio Centrale si fermò poscia sopra un'altra qualità d'impiegati del Ministero della Pubblica Istruzione. Esso ricordò che colla legge dell'anno passato, di qualche lieve cosa si accrebbe lo stipendio dei maestri elementari, che di un simile aumento per questa legge saranno provveduti gl'insegnanti tutti delle scuole secondarie. Ma per volontà o dimenticanza nulla fu nè pensato, nè fatto per una categoria importante di ufficiali dell'insegnamento. Sono questi i maestri e i professori negli educandati femminili.

Io ho pensato molto presentando questo progetto di legge a quello che si potesse e dovesse fare riguardo ai professori di questi collegi convitti femminili. Ecco che cosa per primo è apparita: che non da per tutto sono governati con le medesime regole gli stipendi loro.

In secondo luogo, l'esistenza di questi collegi femminili non dipende da una legge. Mi mancano adunque quelle due condizioni di stabi-

lità sopra le quali poteva basare un decimo. E questa è la ragione per la quale prima di tutto non ho incluso qui un personale il quale non ha quella stabilità e sicurezza che nasce dalle leggi.

Ci è una seconda ragione.

Nei collegi femminili non riesce subito fatto di distinguere quale professore presti un insegnamento che sia elementare, quale professore presti un insegnamento che sia secondario. Le classi non sono distribuite così, nè è così facile distribuirle come si trovano negli altri Istituti classici. E allora io ho creduto che convenisse meglio tenere un'altra via.

Già prima di tutto dal momento che i loro stipendî non sono stabiliti per legge, è evidente che possono essere senza una legge migliorati.

Or bene, quello che io credo di fare, è di migliorarli prima di tutto nelle condizioni di parità; di ordinare i loro stipendî in modo che coloro che insegnano nelle medesime classi non sieno trattati con soldo diverso dagli altri del medesimo grado, e allora quando si saranno condotti a questo livello e avremo pareggiato gli stipendi loro, allora stabilire un pareggiamento, che non è difficile, coi loro colleghi dell'insegnamento classico. Credo di avere risposto a quei desiderî che l'Ufficio Centrale mi aveva significato, e credo ancora di avervi risposto sufficientemente. Io vorrei mantenendo la stessa speranza poter rispondere alle osservazioni dell'onor. Senatore Rossi.

Io non contraddirò alle parole dell'onor. Senatore Rossi nè dell'onor. Senatore Pantoleoni nè dell'on. Senatore Finali; sono del loro avviso.

I professori degl'Istituti tecnici sono da tutte le legislazioni considerati perfettamente eguali ai professori degl'Istituti classici.

Io credo che quello che si fa per gli uni abbia ad esser fatto per gli altri, nè credo dovere entrare in nessuna discussione sull'opera loro.

Io sono lieto che siansi ricordate qui le parole che il mio Collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha pronunziate nell'altro ramo del Parlamento; e siccome quelle parole sono per esso un obbligo così innanzi alla Camera come innanzi al Senato, non fa bisogno di fare altre dichiarazioni.

Ma ad ogni modo per quello che riguarda gli stipendî non solo, ma per quello che riguarda

eziandio l'ordinamento degli studî tecnici, ormai si è determinato il giorno della discussione; così io rimetto la questione a quel momento e l'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio avrà campo di spiegare le sue idee.

Intanto io prego l'onorevole Senatore Rossi a non voler levare da questo progetto di legge quelle parole le quali possono riguardare gl'insegnanti delle scuole tecniche, e non creda l'onorevole Senatore Rossi che con questa soppressione possa rendere un servizio di cui vogliono sapergli obbligo i maestri delle scuole tecniche.

Prima di tutto duole molto a me che sia venuto all'onorevole Senatore Rossi un pensiero di questa natura, poichè ho sentito le ragioni con le quali lo confortava.

Esso diceva: il Ministro dell'Istruzione Pubblica, nell'altro ramo del Parlamento, ha detto che egli credeva proprio, che le scuole e l'Istituto tecnico dovessero essere congiunti; questo veramente ho detto e questo veramente io sento.

Da diciassette anni dura tale insegnamento, nè si è giunti ancora ad ordinarlo così che soddisfaccia a tutti, almeno al maggior numero. E di alcuni inconvenienti pare a me che si abbia a cercare la ragione in quella varietà d'indirizzo che due Ministeri non possono non fare a meno di dare agli istituti che sono governati da loro.

Questo per me è il più grave; e poichè furono sperimentati rimedi ad altri mali che si segnalavano per lo innanzi e seguivano tuttavia ad essere notati, credo conveniente operare per parte mia in modo che questo non tentato mai, si tenti adesso.

Credo che l'impresa tornerà vantaggiosa al paese il cui interesse al postutto è quello che debbe governare tutte le deliberazioni nostre, nè se il dovessi pur io, a me parrà gravoso un sacrificio di una qualche attribuzione, quando nè hanno vantaggio gli studî.

Ora, il Senatore Rossi si fa forte di quelle mie dichiarazioni, e per quelle vorrebbe negare a me l'aumento che domando per i professori delle scuole tecniche. Invero sarebbe un farmi pentire della mia franchezza.

Ma se io mi avrò a pentire di aver annunziata la cosa, non credo che i professori delle scuole tecniche avrebbero acquistata così la

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

speranza della carriera; nè la otterranno allorché uniremo la scuola tecnica all'istituto tecnico.

Non tutti i maestri delle scuole tecniche potranno essere in condizione di occupare i gradi superiori nell'insegnamento tecnico.

Noi sappiamo che i maestri delle scuole tecniche sono fatti con diplomi inferiori, con studî inferiori, e non potrebbero passare senza che e per nuovi studî e per nuovi diplomi mostrassero di essere capaci di fare quel passo; sebbene agli uomini capaci io veggo che in definitiva non si impedisce mai di progredire, siano congiunti o disgiunti gl'istituti, dipendano da questo o da quel Ministero. Forse non ne abbiamo tanti e non ne troviamo tanti quanti ne vorremmo. L'onor. Finali con più arguzia che verità mostra dubitare che la mia non sia stata una dimenticanza, e invero non fu, e le ragioni fur dette dai precedenti oratori, ma un tentativo per richiamare alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione gl'istituti tecnici. Non ho mai creduto felice l'idea e il fatto della separazione dell'istituto dalla scuola tecnica, nè il credo ora: piuttosto penso al rimedio, ma non per quella via che immagina il Senatore Finali. Io non ho tanta malizia. Credo inoltre che ai professori ai quali io non posso provvedere, pensi l'onorevole mio Collega. Io vado a dire schiettamente all'onorevole Senatore Finali il perchè. Io credo che noi, avendo questo doppio ordine d'istituti classici e tecnici, dobbiamo volere che assolutamente pigliano un aspetto, una fisionomia, un atteggiamento proprio; dobbiamo saperci dire bene qual'è la cosa che domandiamo all'istituto classico; quali sono i servizi che vogliamo che esso ci renda, quali debbono essere i giovani che egli prepara e per quale carriera li prepara, dobbiamo egualmente vedere qual sia il servizio che noi domandiamo agli istituti tecnici, quale risultato essi debbono rendere alla nazione.

A me pare che gli istituti tecnici debbono provvedere a una grandissima parte dei bisogni e dei servizi, i quali, senza domandare una lunga e grave preparazione scientifica, rispondano però ai vari bisogni sociali. Credo di più che debba in essi l'insegnamento essere diretto in modo che quanto più è possibile diventi pratico, sperimentale, e professionale. Questa è la parola che per me distingue nettamente il

concetto dei due istituti; si può dire che uno la dà, l'altro prepara solo ad acquistarla.

Ripeterò anche qui che io credo che di alte e di minori professioni abbisogna ugualmente la società; che ciascuna di quelle ha i suoi naturali aspiranti, e che molto maggiore della questione intorno al conoscere chi sia colui che li debba erudire, è l'altra del come possano e debbano essere eruditi. A risolvere degnamente quest'ultima, io riconosco un ostacolo nelle due diverse autorità che vi sono preposte e per parte mia sono determinato a levarlo.

Vediamo se noi Italiani possiamo sciogliere questo arduo problema e trovare un tale ordinamento il quale possa veramente rispondere ai bisogni delle industrie e delle professioni, che tutte non prosperano, nè si coltivano ugualmente in tutte le parti del Regno e giovi ad accrescere il benessere della nazione.

E dopo questo, io prego l'onorevole Senatore Rossi a non insistere sopra una mozione sospensiva la quale ritarderebbe la legge, e farebbe dubitare che il Senato riguardi meno amorevolmente le condizioni dei nostri insegnanti, del che la discussione presente è prova contraria, e permetta che si passi alla discussione degli articoli.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Al punto a cui è già la discussione, e dopo la dichiarazione fatta nel principio del suo discorso dall'onor. Ministro a schiarimento dei dubbî sui quali aveva insistito l'on. Relatore, io non credo opportuno di dire oggi quelle parole che pure dovevano essere brevi e che avevo in animo di pronunciare. Mi riservo, se lo crederò opportuno, di fare qualche interrogazione ed osservazione allorché si discuterà il bilancio dell'Istruzione Pubblica.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Dirò poche parole. Aveva ben ragione l'on. Cannizzaro di dire: non facciamo discussioni su tutto l'insegnamento; la mia modesta proposta tendeva appunto ad evitare una discussione d'istruzione tecnica, che spetta ad altro Ministro, davanti al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Io non posso essere che grato all'onor. Senatore Pantaleoni ed al Senatore Finali delle loro buone intenzioni, ma essi non hanno gio-

vato alla causa mia perchè vennero a domandare all'onor. Coppino che si occupi degli istituti tecnici, i quali dipendono da un altro Ministro. Ed è proprio così: mai si viene a capo di nulla. Ben si capisce che l'on. Finali dica che gli istituti tecnici vanno nel modo migliore e che quelli che sono veramente competenti a giudicarne, i Consigli provinciali, secondo lui, dicono altrettanto.

Io mi limito qui a dire che per chiedere troppo sulla istruzione tecnica non otteniamo per oggi nulla. Il mio scopo era assai modesto; tutt'altro che involgere una discussione, io metteva innanzi un nuovo fattore a spingere l'istruzione tecnica col tenere indietro l'aumento ai professori delle scuole tecniche onde accelerare più presto l'ordinamento generale del tutto.

Aumentiamo pure anche questi decimi, ma così non si viene, ripeto, a capo di nulla.

L'onorevole Cannizzaro mi dice che tutti i nostri Ginnasî e Licei sono migliorati, ma questo non vuol dire che sieno migliorate le scuole tecniche.

Si è visto che l'inchiesta amministrativa non è riuscita a nulla, o presso a poco a nulla. Ora si dice: votiamo la legge, andiamo avanti coi decimi e poi porteremo la discussione degli Istituti tecnici all'epoca della discussione, del bilancio del Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio. E sia come vi piace!

Io devo ringraziare l'onor. Ministro delle parole che egli mi ha dirette e colle quali egli trovò modo di fare la giusta definizione della istruzione tecnica.

Egli ha soggiunto che a poco a poco gli animi vengono al culto tranquillo della scienza e che le tracce della rivoluzione anche in questo vanno dissipandosi; sono persuaso anch'io che la istruzione classica va da qua e là progredendo; ma dove non andiamo avanti è nell'istruzione tecnica. Io l'ho udito con piacere spaziare nei campi teorici della istruzione classica, e per l'affetto, e se non altro per la memoria che fino dalla mia gioventù io porto agli studî classici, io pendeva dal suo labbro quand'egli mi parlava del concetto estetico, della coltura classica del bello e del buono, ma da impenitente concludo che l'istruzione tecnica zoppica e zoppica assai in Italia.

Io aveva preso l'occasione di una trattativa momentanea di aumento di stipendî per

accelerare la congiunzione delle scuole tecniche, per inaugurare la pace fra due Ministeri.

Questa benedetta congiunzione oggi la si dice prossima, ma io ci crederò ancor meglio il dì che la vedrò effettuata.

Così solo andava spiegata la mia proposta, col solo desiderio di cooperare al miglioramento ed alla riforma dell'istruzione tecnica. Dovrò quindi accontentarmi della discussione che è avvenuta nel Senato; e, come ho detto prima, non insisto nella mia proposta e la ritiro.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente:

#### Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1878 l'ufficio di direttore spirituale nei licei, nei ginnasi e nelle scuole tecniche è abolito.

È pure abolito l'ufficio di vice-direttore di ginnasio.

Dove il ginnasio è unito al liceo, il governo di tutto l'istituto sarà affidato al preside.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 2.

Nei ginnasi, alla cui spesa concorre il comune, e nei pareggiati, è fatta facoltà al Governo di sopprimere, sulla domanda del Consiglio comunale, il posto di direttore. In questo caso le funzioni di direttore saranno affidate ad uno dei professori.

(Approvato.)

#### Art. 3.

A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendî dei presidi dei licei, dei direttori dei ginnasî e delle scuole tecniche, e degli insegnanti dei licei, dei ginnasî, delle scuole tecniche e delle scuole normali, nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, N. 893.

(Approvato.)

#### Art. 4.

Saranno applicabili anche ai presidi e direttori di ginnasî e di scuole tecniche ed ai professori titolari delle scuole normali le disposi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

zioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.

(Approvato.)

Art. 5.

Gli incaricati dei ginnasî e delle scuole tecniche, e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 284, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della stessa legge 13 novembre 1859.

(Approvato.)

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato.)

TABELLA.

Presidi	} di liceo.
Professori titolari	
Professori reggenti	} di liceo.
Direttori di ginnasio e di scuole tecniche.	
Professori titolari delle classi ginnasiali superiori.	
Professori reggenti delle classi ginnasiali superiori.	
Professori titolari delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche.	
Professori reggenti delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche.	
Incaricati di ginnasi e di scuole tecniche.	
Professori e maestre assistenti di scuole normali.	

PRESIDENTE. La tabella s'intende approvata coll'approvazione dell'articolo 3.

Si procede alla votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

**Presentazione di quattro progetti di legge.**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge; votato avanti ieri dall'altro ramo del Parlamento, per una nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 con la Società delle strade ferrate sarde (V. *Atti del Senato*, N. 72).

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge per l'approvazione di una convenzione per la concessione al signor Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Erba (V. *Atti del Senato*, N. 73).

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ed un terzo progetto di legge per l'approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti (V. *Atti del Senato*, N. 74).

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Prego il Senato a volere accordare l'urgenza per questi tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor Presidente del Consiglio domanda che tutti e tre i progetti testè presentati siano dichiarati d'urgenza.

Io chieggo ai signori Senatori Serra F. M., Gadda e Spinola se hanno qualche osservazione a fare.

Senatore SERRA F. M. Io ho domandato la parola appunto per fare qualche dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Il Senato vede come fra i pochissimi Senatori dell'isola di Sardegna io sia l'unico che oggi in quest'Aula rappresenta quelle lontane provincie. E forse per quest'unica ragione e non per altra ho ricevuto questa mattina un telegramma da Cagliari, nel quale le primarie autorità di quella città, i Corpi costituiti, i cittadini più notabili, mi danno diversi incarichi.

Primo fra questi è di rendere grazie all'intero Consiglio dei Ministri, ed in ispecial modo all'onorevole signor Presidente del Consiglio ed al signor Ministro dei Lavori Pubblici, per essere riesciti a trovare una soluzione soddi-

sfacente all'arduo ed intricatissimo problema delle strade ferrate dell'isola sarda.

Io compio quest'incarico graditissimo col l'egregio Presidente del Consiglio, al quale mi legano vincoli di antica, costante e leale amicizia, e coll'onorevole suo Collega, il Ministro dei Lavori Pubblici.

Certamente ch  all'egregio Presidente del Consiglio torner  altrettanto gradito, quanto torna a me ed ai miei concittadini sardi, di veder finalmente completato quell'edificio che fu sotto ai di lui auspici iniziato; e gli torner  tanto pi  gradito in quanto che egli fu sempre di quelli che costantemente patrocinarono gli interessi della mia Isola nativa, la quale gli corrisponde col pi  vivo e sincero sentimento di gratitudine.

L'altro incarico datomi per telegramma quello si era di sollecitare per quanto possibile la disamina, discussione ed approvazione di questo progetto di legge.

E da questo incarico mi dispensa la preghiera test  fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, che fosse dichiarata l'urgenza del progetto medesimo.

E l'urgenza non ha bisogno che sia da me dimostrata al Senato, imperocch  ognun vede che se dentro questo scorcio di sessione questo progetto di legge non venisse approvato, sicch  lo si dovesse rimandare alla riconvocazione del Parlamento in novembre, un altro anno, dopo i tre lustri gi  trascorsi, si perderebbe inutilmente, dappoich  la Societ  concessionaria ha bisogno di tutto questo tempo intermedio per potersi procurare quei fondi che abbisognano per un'opera cos  costosa.

Io mi affido che il Senato vorr  consentire l'urgenza, ma se, questa dichiarata, dovesse il progetto passare poi la trafila degli Uffici, temo che, colla ristrettezza del numero dei Senatori che ora trovansi in Roma, e colla probabilit  che questo numero venga ancora a scemare, temo, dico, che possa divenire assai difficile una riunione degli Uffici per procedersi all'esame della legge, alla nomina dei Commissari, alla costituzione dell'Ufficio Centrale, alla scelta del Relatore e al compimento della Relazione.

Io perci  prego il Senato onde voglia prevalersi della facolt  accordata dal Regolamento e, trattandosi di una legge la quale impegna le finanze dello Stato, voglia demandare l'esame

e la Relazione alla Commissione permanente di Finanza, la quale io nutro fiducia che colla solita anzi proverbiale sua sollecitudine vorr  studiare e riferire su questo progetto entro il termine utile, prima cio  della proroga della presente Sessione.

PRESIDENTE. Anzitutto il Presidente del Consiglio ha domandato che il progetto di legge sulle ferrovie sarde sia dichiarato d'urgenza.

Interrogo il Senato se accorda l'urgenza.

(L'urgenza   accordata.)

Ora, il Senatore Serra domanda se questo progetto di legge, anzich  agli Uffici, venga inviato alla Commissione permanente di Finanze.

Interrogo il Senato se intende approvare questa proposta.

(  approvata.)

Intorno al secondo progetto di legge riguardante la ferrovia Milano-Erba, ha chiesto la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io non ho che da associarmi alla proposta di urgenza presentata dall'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Domando se il Senato crede di accordare l'urgenza al progetto di legge relativo alla ferrovia Milano-Erba.

Non facendosi opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Finalmente l'onorevole Senatore Spinola ha chiesto la parola a proposito del terzo progetto di legge relativo all'ampliamento del piano della citt  di Genova.

Senatore SPINOLA. Quando ho chiesta la parola io ignoravo che l'onorevole Presidente del Consiglio avrebbe chiesta l'urgenza su questo progetto di legge. Dal momento che l'ha chiesta, non mi rimane che di pregare il Senato a volerla accordare.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accorda la urgenza a questo progetto di legge.

Chi l'accorda, si alzi.

(Approvata.)

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge gi  approvato dall'altro ramo del Parlamento per la leva marittima per l'anno 1878 (*V. Atti del Senato, N. 75*).

Chiederei al Senato ne venisse anche per questo progetto di legge decretata l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della fatta presentazione del progetto di legge per la leva marittima del 1878.

Chi intende di accordare l'urgenza a questo progetto, è pregato di alzarsi.

(È accordata.)

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Essendo stata accettata dal Senato la proposta di passare alla Commissione permanente di finanza il progetto delle ferrovie sarde, mi sembra che si potrebbe far lo stesso per quegli altri due progetti presentati dall'onorevole Presidente del Consiglio, di cui parimenti è stata dichiarata l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi propone che anche il secondo e terzo progetto presentati dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, siano inviati alla Commissione permanente di finanza.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Come membro della Commissione permanente di finanza, pregherei il Senato a non acconsentire a questa domanda, imperocchè questa Commissione ha altre leggi da esaminare.

Questa proposta sarebbe motivata dalla questione d'urgenza. Ora, questa urgenza non è reale, e m'intendo che non è reale almeno relativamente, perchè gli Uffici si possano adunare domani, nominare i Commissari ed il Relatore; ed è la stessa procedura la quale è obbligata a seguire la Commissione di finanza, la quale si adunerebbe domani e nominerebbe il Relatore.

Non vi è d'altronde nessuna ragione speciale perchè questi progetti di legge non siano rimandati agli Uffici.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la proposta dell'on. Senatore Rossi.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Siccome questi progetti non potranno essere stampati per domani, è inutile che si convochino gli Uffici; la convocazione degli Uffici adunque avrà luogo il giorno successivo.

Si procede all'appello nominale per la votazione dei due progetti di legge già discussi:

Obbligo cioè dell'istruzione elementare, e Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si passa allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione sulle seguenti leggi:

Obbligo dell'istruzione elementare.

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva.)

Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	13

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2. La prima legge all'ordine del giorno sarà quella decretata d'urgenza: Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Poi vengono in ordine le altre leggi già poste all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).